

IX. SEDUTA

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALDISIO

INDICE

Congedi	Pag. 153
Interrogazioni (Svolgimento):	
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	154, 156, 158, 159
BUBBIO	155
VARALDO	157
PERTINI	157, 158
MERLIN ANGELINA	160, 161
MERLIN UMBERTO	161, 162
PALERMO	161
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	163
GASPAROTTO	163
(Annuncio)	182
Nell'anniversario della morte di Giacomo Matteotti:	
PRESIDENTE	153
Presentazione di un disegno di legge:	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	164
Progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. I) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	164, 165, 166, 174
CONTI	165, 169, 176, 177, 178
ZOTTA	165, 166, 170, 174
RICCIO	165
PERSICO, <i>relatore</i>	166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181
VERONI	166
LUCIFERO	167, 169, 171, 176, 177, 178, 180, 181, 182
BOERI	167, 172, 173, 177
RUINI	169, 170, 171, 173, 175, 182
JANNUZZI	169, 170, 181
RICCIO	171
LANZETTA	171, 172
AZARA	172
PASTORE	175, 177
ZOLI	177
TERRACINI	181

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Venditti per giorni 5. Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Nell'anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Non posso lasciar trascorrere questo giorno, senza rammentare una data che è scritta a caratteri di sangue nella nostra recente storia politica. Sono trascorsi oggi 24 anni dacchè la libera voce di Giacomo Matteotti veniva spenta con un delitto dei più atroci.

Egli fu — mi si permetta di dirlo da questo seggio che è al di sopra dei partiti o delle passioni — il simbolo che riassume tutto il martirologio italiano in quest'ultimo quarto di secolo. Nel sacrificio di Giacomo Matteotti si riflettono altri memorabili sacrifici: da quello di Gramsci, consumato nei tormenti del carcere; a quello del sacerdote don Minzoni, caduto sotto i colpi del bastone fascista; a

ANNO 1948 — IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

quello di Giovanni Amendola, la cui vita, stroncata dalle percosse, si è spenta nella melanconia dell'esilio.

La data del 10 giugno segna il sacrificio di un martire, ma segna anche l'inizio della liberazione. Fu allora che l'orrore del delitto suscitò le prime reazioni e dischiuse le nuove speranze di libertà.

Oggi che queste speranze sono maturate e che questa libera tribuna parlamentare torna a significare tutte le libertà civiche restaurate, è giusto che da questa Assemblea si alzi un pensiero riconoscente verso i precursori che hanno confermato col sangue la loro fede immortale e vittoriosa. (*Applausi vivissimi e generali*).

Presidenza del Vice Presidente ALDISIO

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Bubbio al Ministro dell'interno, per conoscere se non ravvisi l'urgenza di modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti locali, nel caso di cessazione dal servizio; e ciò allo scopo di diminuire la gravissima spesa che incomberebbe agli stremati bilanci di tali Enti, se dovessero corrispondere agli avventizi che si dimettono volontariamente dal posto, tante mensilità quanti sono gli anni di servizio, indennità di caro-vita compresa; la quale modificazione si potrebbe concretare determinando che le mensilità dovute non possano superare il terzo degli anni di servizio prestato e limitatamente alla retribuzione, escluso il caro-vita; oppure escludendo l'applicabilità del decreto ai casi in cui l'avventizio si dimetta volontariamente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con decreto legislativo del 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, fu tra l'altro disposto che in caso di cessazione

del rapporto d'impiego al personale predetto, deve essere corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio, a meno che il licenziamento non fosse disposto per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie o per passaggio in ruolo.

Con lo stesso decreto l'indennità suindicata venne commisurata alla retribuzione e alla indennità di caro-vita nel caso che i dipendenti non di ruolo rassegnassero le dimissioni dall'impiego entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento.

La categoria dei dipendenti non di ruolo degli Enti locali reclamò un analogo trattamento, tanto più che il citato decreto legislativo riguardante il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato prescriveva l'estensione delle disposizioni relative al personale degli Enti pubblici locali entro un termine di tre mesi. Tale estensione è stata stabilita con decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 61, che all'articolo 7 prevede a favore del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti locali, un trattamento analogo a quello stabilito per gli avventizi dipendenti dalle Amministrazioni statali in caso di cessazione del rapporto d'impiego.

L'onorevole interrogante si preoccupa, e giustamente, dei gravi oneri che il provvedimento può importare per gli stremati bilanci degli Enti locali; ma al riguardo si ritiene opportuno far presente che l'indennità per cessazione del rapporto di impiego, sia per licenziamento che per dimissione volontaria, deve ritenersi un sostitutivo del trattamento di quiescenza: principio che è stato espressamente sancito nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, in cui si è affermato il principio dell'articolo 9 che i servizi non di ruolo riscattati ai fini del trattamento di quiescenza non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego.

Benchè tale principio non sia stato espressamente stabilito nel decreto legislativo riguardante il personale non di ruolo degli Enti locali, che è anteriore a quello sopra citato, non può non ritenersi che esso debba essere applicato,

in via di interpretazione analogica, anche al personale degli Enti locali e che, di conseguenza, i servizi non di ruolo prestati da detto personale e per i quali vi sia iscrizione agli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza, non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego, non potendosi ammettere una duplicazione del trattamento di quiescenza ed un trattamento più favorevole di quello stabilito per gli avventizi statali.

Ove tale interpretazione dovesse lasciare dubbi, il Governo si riserva di riesaminare la questione ai fini della promozione di una eventuale norma interpretativa al riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sen. Bubbio per dichiarare se è soddisfatto.

BUBBIO. Ringrazio l'on. Marazza di aver studiato e fatto studiare il problema, che non è così semplice come a prima vista può apparire.

Noi non vogliamo andare contro le legittime esigenze dei dipendenti non di ruolo, quando debbono lasciare il servizio, per provvedimento d'ufficio, in quanto i servizi siano stati soppressi; per essi è doveroso un trattamento di favore: quando si tratta invece di dipendenti avventizi, il cui servizio, non è soppresso, si deve riconoscere che non esiste affatto motivo per agevolare l'uscita di tali dipendenti e lasciare agli stessi la facoltà di dare le volontarie dimissioni, con percezione della notevole indennità portata dai decreti in esame.

Si impone perciò il problema se siano economicamente utili e giustificate queste disposizioni. Insomma quando un avventizio, in quanto tale, è tuttora necessario e l'Ente non pensa a licenziarlo, non v'ha assolutamente ragione perchè si debba concedergli un premio vistoso se vuole spontaneamente andarsene.

Nei decreti 4 aprile 1947, n. 207 e 8 febbraio 1948, n. 61, che sono stati accennati dal Sottosegretario di Stato agli interni, sono contemplate due categorie di avventizi: la prima, quella degli avventizi i cui posti sono soppressi; e in questo caso è stabilita un'indennità commisurata a tante mensilità del solo stipendio per quanti sono gli anni di servizio; e la seconda, che contempla gli avventizi i cui servizi non sono soppressi e che viceversa si dimettono spontaneamente. In questo caso viene concessa una indennità commisurata a tante mensilità quanti

sono gli anni di servizio, calcolata sullo stipendio e sul carovita. Si ha quindi una prima, grave incongruenza in quanto è fatto un trattamento migliore a chi si dimette spontaneamente che non a quel disgraziato che viene mandato via perchè il servizio viene soppresso. Questa disparità, questa patente sperequazione fa credere che con troppa fretta siano compilati ed emanati questi decreti, che involgono enormi spese e gli interessi di migliaia di dipendenti. La cosa è anche più grave per gli Enti locali e segnatamente per i Comuni, che non hanno contropartite attive e si trovano ogni giorno aggravati da molti pesi, che lo Stato loro impone, senza neppure sentirli attraverso le loro associazioni.

Quindi si impone nella specie una revisione del provvedimento, nel senso che se l'Ente intende mantenere l'avventizio perchè gli è ancora utile, l'avventizio non possa domandare la liberazione per ottenere la vistosa indennità sopraccennata, che in molti casi può arrivare a parecchie centinaia di migliaia di lire; il che è tanto più necessario in quanto l'Ente, dato che il servizio è tuttora necessario, deve anche dopo l'uscita dell'avventizio, coprire il posto da esso lasciato con nuovo personale di ruolo con conseguente più grave spesa.

Pertanto invoco dall'onorevole Sottosegretario di Stato, del quale stimo l'alta competenza, dimostrata nella sua risposta, perchè riprenda in esame la disposizione. Io però prendo atto di quanto egli ha detto nell'ultima parte della risposta stessa e cioè che nel caso che questi dipendenti vogliano andare via volontariamente le somme che essi saranno per conseguire in seguito alla iscrizione a certe casse di previdenza, non verranno loro liquidate, in quanto, essendo costituite col contributo che l'Ente locale ha dato, verranno capitalizzate ed il loro importo portato in diminuzione dell'indennità che l'Ente dovrebbe liquidare al dimissionario. Raccomando perciò di riprendere in esame questa questione e di emanare sollecite disposizioni perchè gli Enti che hanno ormai da decidere su queste domande per l'importo di milioni, abbiano al più presto norme precise e definitive; e ciò quanto meno in rapporto alle deduzioni cui il Sottosegretario ha accennato, con parificazione al caso del riscatto di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, anche nel caso di versamenti

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

fatti agli Enti assicurativi ai fini della quiete-scienza.

Sarà questo il minor male, perchè non posso nascondere che, a mio giudizio, la vera soluzione del problema risiede unicamente nell'abolire la concessione dell'indennità nel caso di dimissioni volontarie, quando cioè il servizio è tuttora esistente e l'Ente non ha intenzione di operare il licenziamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno la interrogazione del senatore Pertini al Ministro dell'Interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il Prefetto di Savona a decretare lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Civico Ospedale San Paolo appena due ore prima che il Consiglio Comunale - espressamente convocato - deliberasse la nomina dei nuovi membri della Commissione Ospedaliera in sostituzione dei membri dimissionari; e, sullo stesso argomento, la interrogazione del senatore Varaldo al Ministro dell'interno, per conoscere se e quali responsabilità siano state accertate da parte del Commissario a carico di qualche membro dell'Amministrazione testè disciolta dell'Ospedale S. Paolo di Savona.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'Amministrazione dell'ospedale civile di Savona era da tempo oggetto di vivacissime critiche.

Si pensi che nel luglio del 1946 uno dei ricoverati ha potuto essere ucciso, per motivi politici, nel suo letto, con un colpo di pistola, e l'omicidio rimanere impunito, nonostante la la sicura presenza nella corsia del personale addetto all'assistenza dei malati; e che notizie di maltrattamenti subiti da malati in conseguenza di discussioni politiche con infermieri, di gravissimi atti di indisciplina e di conseguente disorganizzazione dei servizi, circolavano di continuo, insieme a quelle di irregolarità nella gestione della farmacia e formavano oggetto di frequenti reclami all'autorità prefettizia.

In questo clima è facile immaginare l'effetto prodotto nella cittadinanza dalla notizia della scoperta nell'ospedale di due mitragliatrici pesanti, due fucili mitragliatori, due stern, un parabellum, due fucili automatici, sette moschetti, trentacinque bombe a mano, quattro bombe da mortaio, 3.600 cartucce per

fucile, 100 cariche di lancio per mortai ed altro materiale tutto in ottimo stato. Scoperta a seguito della quale vennero denunciati in stato d'arresto, sei dipendenti dell'ospedale e, a piede libero, altri cinque, fra i quali lo stesso Presidente De Martini e il segretario capo Odani.

Quattro dei cinque componenti il consiglio dell'opera pia rassegnarono allora le dimissioni; dimissioni peraltro inoperanti sino alla loro accettazione; di competenza, questa, per principio ormai acquisito, non già degli enti delegati alla nomina, bensì dello stesso organo collegiale di appartenenza, nella specie, in fatto, non più esistente.

Il che imponeva evidentemente la nomina di un commissario che assicurasse la continuità amministrativa dell'ente, ed a ciò provvide il prefetto col decreto oggetto della presente interrogazione, emanato in virtù dei poteri di vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettantegli per la legge del '90 e nell'esercizio delle sue facoltà surrogatorie.

Tale decreto - che là dove parla di scioglimento dell'amministrazione usa, in effetti, una espressione impropria - non ha quindi affatto privato il consiglio comunale di Savona di alcuna facoltà, bensì unicamente ovviato a che lo stesso deliberasse la surroga di amministratori le cui dimissioni non erano state accettate nè che esso aveva facoltà di accettare; in una parola, che si addivenisse a una delibera che lo stesso prefetto avrebbe dovuto annullare.

Del resto la nomina del Commissario prefettizio - accolta favorevolmente dalla generalità della popolazione - è stata nel caso in questione, particolarmente fortunata, perchè questi è riuscito nel giro di pochi giorni - e le indagini continuano - a scoprire che uno degli ex amministratori, direttore della Cassa Mutua fra Lavoratori del Porto, ha falsificato nel giro di due anni ben 22 fatture per medicinali forniti alla predetta Cassa dalla farmacia dell'ospedale cui egli presiedeva, devolvendone a proprio profitto l'importo di lire 200.000

Denunciato il fatto, l'imputato lo ha ammesso ed è stato tratto in arresto.

È riuscito inoltre a scoprire e denunciare la vendita a prezzo maggiorato di tonnellate 55,508 di nafta con un utile di lire 397.120 che,

versato solamente in parte nella cassa dell'ente, ha ipotizzato tra l'altro a carico di alcuni degli ex amministratori il reato di peculato.

È riuscito a scoprire infine che nella gestione della farmacia non solo manca ogni registrazione sia in entrata che in uscita, non esistendo alcun registro nè di carico nè di scarico, ma che, contro ogni divieto, venivano destinati al commercio anche i medicinali UNRRA, ARAR e ENDIMEA. E le indagini continuano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varaldo per dichiarare se è soddisfatto.

VARALDO. Mi dichiaro soddisfatto perchè la risposta dell'onorevole Marazza ha servito a dimostrare quanto fosse necessaria la nomina di un Commissario prefettizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pertini per dichiarare se è soddisfatto.

PERTINI. L'onorevole Varaldo si è dichiarato soddisfatto; non io!

Lei, onorevole Marazza, ha caricato le tinte. La colpa è del prefetto di Savona che intende giustificare l'atto, che per noi è arbitrario, con rapporti sulla gestione De Martini non corrispondenti a verità.

Cominciamo a sgombrare il campo dal caso Brizzi. Il Brizzi, è vero, ha commesso delle malversazioni, ma non a danno della farmacia e dell'opera Pia S. Paolo. Su questo punto sono d'accordo anche il Prefetto e tutti gli altri, perchè il Brizzi comprava i medicinali dalla farmacia non a prezzo diminuito e poi li vendeva a prezzi maggiorati a favore della Cassa di previdenza dei lavoratori del porto. Nessun danno ne veniva quindi alla Farmacia dell'ospedale S. Paolo.

Se, ad esempio, onorevole Marazza, un consigliere comunale commettesse delle truffe, si dovrebbe forse sciogliere il Consiglio comunale e nominare un Commissario prefettizio? Credo di no! Quindi il caso Brizzi non deve essere preso in considerazione, anche perchè il prefetto, nel suo decreto, non accenna ad esso, ma solo al rinvenimento di armi nell'ospedale S. Paolo.

Il prefetto di Savona ha commesso un atto che non è approvato da tutta la popolazione di Savona, anche se è approvato dai democristiani della stessa città poichè il De Martini è un comunista.

Questa è la verità, onorevole Marazza, e lei non deve lasciarsi trasportare dal sentimento di parte, ma deve procedere imparzialmente seguendo anche le mie indicazioni; ho fiducia che Lei seguirà questo mio consiglio, poichè so che è pronto a fare opera di giustizia.

Ella ha detto che da tempo a Savona circolavano voci di disordini, di malversazioni nell'ospedale, di una amministrazione non buona. Perchè allora il prefetto non ha chiamato, in base all'articolo 23 della legge 1923, il De Martini, prima di prendere il provvedimento e non gli ha detto: «badate che l'amministrazione non è in regola; corrono queste voci e voi dovete provvedere?». Nulla di tutto questo è stato fatto; è invece accaduto (e qui voglio richiamare l'attenzione del sottosegretario onorevole Marazza), che un giorno il questore, il capitano dei carabinieri e il prefetto, hanno chiamato il De Martini e lo hanno avvertito che correva voce che nell'ospedale di Savona da lui amministrato vi fossero delle armi; e gli è stato anche detto di fare delle indagini in proposito. Sono certo che Lei non conosceva questo episodio, perchè altrimenti si sarebbe chiesto, come mi sono chiesto io, come mai, per un reato per il quale si deve procedere d'ufficio, per appurare l'esistenza o meno delle armi, si è interessato il De Martini per fare le indagini necessarie e non il capitano dei carabinieri o il Questore i quali avrebbero dovuto fare il sopralluogo, procedere al sequestro delle armi e denunciare chi doveva essere denunciato.

Come mai è stata seguita la procedura assurda di chiamare il Presidente dell'opera pia per avvertirlo bonariamente? Quali sono le ragioni? Ecco perchè la invito a fare nuove indagini onorevole Marazza, e sono sicuro che Lei mi ascolterà.

L'articolo 23 della legge citata dice:

«Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare l'interesse degli istituti di assistenza e di beneficenza, quando una amministrazione dopo essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge e agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudica l'interesse della medesima, può essere sciolta con decreto del prefetto».

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

Siccome l'unico fatto citato dal decreto prefettizio, per il quale il prefetto ha ritenuto giustificato il suo provvedimento, è l'occultamento delle armi e non i disordini nell'amministrazione o altro, parliamoci chiaro, onorevole sottosegretario Marazza, io dico che questo è un pretesto per sciogliere il Consiglio di amministrazione e, come tutti i pretesti ben congegnati, ha richiesto una preparazione. Il prefetto ha detto: bisogna in ogni caso trovare le armi: ma prima di fare la perquisizione io avvertii il De Martini, perchè così sono in regola con la legge e cioè con l'articolo 23.

Allora si mette in moto tutto il congegno. Se il De Martini fosse stato a conoscenza di queste armi, che cosa avrebbe dovuto fare con due avvertimenti? O è un imbecille - e io so che non lo è - o (ed è questa l'ipotesi giusta) egli non sapeva di queste armi.

Il De Martini, richiamato dunque due volte dal Prefetto, fa fare la perquisizione, non va lui stesso ad eseguirla, perchè altrimenti si sarebbe detto che egli poteva far scomparire le armi se le avesse trovate, ma incarica il capo del personale, il segretario d'amministrazione e la superiora delle suore e dice loro che l'Autorità insiste sulla esistenza delle armi. Si fanno due perquisizioni si rovistano tutti i ripostigli e le armi non si trovano. La superiora delle suore, che, coadiuvata da alcune suore, si è messa a rovistare i ripostigli più reconditi dell'ospedale di S. Paolo, dice che le armi non ci sono. Poi interviene l'Arma dei carabinieri ed il questore e le armi sono state trovate!

Io faccio la cronistoria nuda e cruda degli avvenimenti; spieghi Lei come mai allora si sono trovate le armi.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato all'inter-no*. Erano murate.

PERTINI. Bisogna riflettere sul fatto che il De Martini è stato avvertito, che egli fa fare due perquisizioni e non trova le armi; poi le armi saltano fuori e così, naturalmente, può essere messo sotto accusa ed imputato di correttezza.

Comunque tutto questo non giustifica il provvedimento in parola. Il decreto prefettizio, che ho sott'occhio, dice così: « Il Prefetto della provincia di Savona, considerato che il 3 corr., nell'Ospedale civico S. Paolo di Savona, dal-

l'Arma dei carabinieri venivano rinvenute armi e munizioni di guerra in perfetto stato di conservazione ed efficienza; ritenuto che tale fatto ha turbato lo spirito pubblico della cittadinanza; che la maggior parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stata denunciata, considerato l'interesse generale... ecc. scioglie il Consiglio di Amministrazione del Civico Ospedale S. Paolo e nomina il Commissario ».

Egli non fa cenno di disordini nell'Amministrazione e non poteva farne cenno, perchè l'Amministrazione dell'Ospedale civico S. Paolo è in queste condizioni: il De Martini ne assume la presidenza (carica che aveva già tenuta nel 1919), il 5 settembre 1945; e trova un completo disordine nell'Amministrazione - disordine nella farmacia, deficienza di cassa ecc. A tutt'oggi qual'è il bilancio dell'Opera Pia di S. Paolo? Qui sono le cifre che parlano: vi è un avanzo di 18.030.597 lire! Questo è il disordine che avrebbe creato il De Martini nell'Opera Pia! Tutto questo smentisce quello che ha detto il prefetto e anche quello che il prefetto ha detto a lei, onorevole Varaldo. Del resto anche i consiglieri democristiani hanno dovuto riconoscere la rettitudine del De Martini, durante la famosa seduta tenuta due ore dopo che fu emanato il decreto prefettizio di scioglimento del Consiglio d'Amministrazione. Infatti in tale seduta il dottor Astengo e il dottor Minuto hanno fatto l'elogio del De Martini, e non poteva essere diversamente. Anche le suore di S. Paolo - e dico le suore, perchè se portassi la testimonianza degli infermieri si direbbe che non ha peso perchè costoro sono socialisti - si rammaricarono dell'allontanamento del De Martini, perchè riconosciuto come persona retta ed imparziale. Ed io ricordo infatti che, nel 1919, il De Martini fu presidente di questa Opera Pia S. Paolo: fu defenestrato nel 1922-23, fu perseguitato dal fascismo che lo mandò al confino e poi in carcere: ma appena ritornato gli fu nuovamente attribuita la carica che aveva già ricoperto con tanta imparzialità, con tanta giustizia e rettitudine dal 1919 al 1922.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Pertini che i cinque minuti sono trascorsi.

PERTINI. Concludo subito e dico che l'interesse dell'Amministrazione civica dell'Opera

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

Pia S. Paolo non è stato pregiudicato perchè sono state rinvenute delle armi in un deposito. Bisognava — e qui darei ragione a lei, onorevole Varaldo, — che fossero accertate delle irregolarità amministrative: ma questo il prefetto non lo dice, nel suo decreto di scioglimento. Quindi lei deve indagare, onorevole Marazza, perchè non è stato applicato giustamente l'articolo 23 e si è andati contro la disposizione della legge, la quale prevede che solo per motivi gravissimi possono essere sostituiti dai Consigli comunali i membri colpevoli di Consigli d'amministrazione, qualora i Consigli stessi non si affrettino a sostituirli.

Il Presidente De Martini sa di essere innocente, ma è sotto processo e, come qualunque altro nelle sue condizioni avrebbe fatto, ha rassegnato le dimissioni: così hanno fatto per solidarietà gli altri tre membri. Che cosa fa il Consiglio comunale? Si riunisce appunto per prendere atto delle dimissioni. Il prefetto per impedire di essere messo davanti al fatto compiuto da parte del Consiglio comunale, scioglie il Consiglio dell'Opera Pia e nomina un commissario prefettizio! Onorevole Marazza, così ci mettiamo su una bruttissima strada: anche in altri tempi si sono nominati commissari prefettizi e tutti ne ricordano le conseguenze!

Il commissario ormai è stato nominato, ma io non posso pensare che Lei intenda tenerlo in carica per i sei mesi previsti dalla legge.

Quale il dovere dell'autorità tutoria? Quello di rimettere la cosa al Consiglio comunale, perchè nomini il nuovo Consiglio dell'Opera Pia S. Paolo. Questa è la giusta riparazione che io chiedo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione del senatore Merlin Lina, al Ministro dell'interno, sui fatti svoltisi a Trecenta il 21 maggio scorso, e sull'intervento degli agenti di polizia, che, usando delle armi, hanno causato la morte di un lavoratore ed il ferimento grave di altri; e, sullo stesso argomento, l'interrogazione del senatore Merlin Umberto al Ministro dell'interno, sui fatti svoltisi a Trecenta il 21 maggio scorso, che causarono la morte di un lavoratore ed il ferimento di altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato Marazza per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La sera del 20 maggio, a Dacci di Trecenta, squadre di scioperanti sostavano nelle stalle dell'Azienda Spalletti per impedire la mungitura del bestiame. Segnalato il fatto, giungeva sul posto un nucleo di agenti di pubblica sicurezza subito seguito da un pattuglione di carabinieri, i quali tentavano congiuntamente — e con l'appoggio del Segretario provinciale della Federterra, tale Venzi — di indurre gli scioperanti ad allontanarsi.

Riuscito inutile il tentativo, ed anzi essendo grandemente aumentati il numero e la pressione degli scioperanti, le forze dell'ordine furono costrette a caricarli.

Durante questa azione, nella quale rimasero seriamente contusi due agenti, vennero sparati in aria alcuni colpi di moschetto senza conseguenze; venne anche proceduto all'arresto di tale Barbieri, per ribellione e violenza.

Scioltasi infine la folla, il gippono della polizia, preceduto dall'automobile del Segretario della Federterra (sul quale era salito anche l'ufficiale dei carabinieri), e seguito dall'automezzo dei carabinieri, si recarono a Trecenta Centro, per depositare l'arrestato — che era stato aveva preso a bordo — in quella caserma dei carabinieri.

Senonchè, arrivati sulla piazza, essi furono accolti da una folla valutata a quattromila persone che, loro ammassando contro le biciclette e serrandosi intorno, riuscì a trattarli, mentre alcuni più audaci assalivano il gippono della polizia tentando di liberare l'arrestato.

Intervenivano il Segretario della Federterra e l'ufficiale dei carabinieri frattanto scesi tra la folla, e gli agenti riuscivano così a svincolarsi e a proseguire.

Senonchè, quando l'automezzo stava per uscire dalla piazza, dalla folla partirono alcuni colpi di pistola; inoltre alcuni scalmanati, serratisi intorno all'ufficiale dei carabinieri tentarono di allontanarlo dai suoi uomini.

A questo punto dal gippono della polizia prima, e subito dopo dall'automezzo dei carabinieri, venivano sparati alcuni colpi in aria a scopo di intimidazione; la folla sbandava e gli agenti riuscivano così a raggiungere la caserma mentre i carabinieri, scesi a terra, riuscivano da parte loro a liberare l'ufficiale e a disperdere definitivamente i dimostranti.

Quattro carabinieri riportavano serie contusioni.

Tra la folla si ebbero disgraziatamente un morto e due feriti leggeri.

La perizia necroscopica ha però accertato che la ferita riportata dall'ucciso era stata provocata da un proiettile di calibro diverso da quello delle armi in possesso sia dei carabinieri che della Polizia e deve perciò attribuirsi ad uno dei colpi partiti dai dimostranti.

Del resto, per generale riconoscimento, in questa dolorosa occasione il comportamento delle forze dell'ordine fu ammirevole per calma e per disciplina.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Merlin Angelina di dichiarare se è soddisfatta della risposta dell'onorevole Sottosegretario.

MERLIN ANGELINA. Non è per ripetere una formula di rito che mi consenta di parlare per alcuni minuti che io mi dichiaro insoddisfatta della risposta data dall'onorevole Sottosegretario, perchè egli dà una versione — e non poteva essere altrimenti — ricavata da informazioni della Polizia, redatta secondo la mentalità propria di tutte le polizie.

Onorevole Marazza, la prego di ascoltare ora la versione che mi è stata riferita dai cittadini presenti al fatto.

I braccianti del Polesine erano in sciopero da 15 giorni; la mattina del 21 maggio il signor Pederzini, fattore, di una tenuta di circa mille campi, di proprietà del conte Spalletti di Firenze, aveva invitato per mezzo di un suo salariato i contadini dipendenti a buttare acqua sulle polpe per dare il pasto al bestiame, — questa era l'operazione necessaria — promettendo che si sarebbe recato a firmare l'accordo.

I contadini fecero l'operazione preliminare, ma il Pederzini arrivò solo al mezzogiorno, dicendo che per la firma dell'accordo bisognava aspettare.

I contadini attesero, ma alle 5 del pomeriggio, anzichè il Pederzini con la firma dell'accordo, arrivò la Celere.

Intanto era sopravvenuto il segretario della Federterra, il quale si è rivolto alla polizia ed ha chiesto ragione del suo intervento non necessario, poichè tutto era tranquillo.

Il brigadiere della polizia rispose: « In Italia esiste il diritto di sciopero, ma esiste anche

il diritto di lavoro. Voi volete impedire che si dia il pasto al bestiame ».

I contadini presenti ad uno ad uno dissero che non avevano ricevuto imposizioni da nessuno e che si erano astenuti dal lavoro in attesa che fosse firmato l'accordo.

Intanto erano sopravvenuti i carabinieri e la folla si era addensata.

Forse fu l'addensarsi della folla che provocò uno stato di psicosi nella Polizia.

L'ufficiale dei carabinieri di servizio aveva intuito la gravità della situazione; aveva invitato i curiosi a sgomberare, quando ad un tratto senza sapere perchè, senza una ragione determinata, si scatenò violenta ed improvvisa la furia dei colpi da parte della polizia che usava gli sfollagente e il calcio dei mitra, colpiva le donne ed i fanciulli presenti. Allora un partigiano di Trecenta, un certo Bergamini Bruno, si è ribellato a questo sistema che noi tutti conosciamo, l'ho visto io stessa signor Marazza a Milano durante la Fiera. Il Bergamini fu afferrato, si divincolò, fu ripreso e picchiato insieme ai suoi familiari, fu arrestato e condotto in caserma. La folla, come ha detto lei, al centro del paese si era accumulata, protestava e dimostrava la sua simpatia verso il Bergamini. Ad un tratto si udirono dei colpi. Testimoni oculari affermano che erano partiti dal camion della polizia. Fu quello il segnale per cui i carabinieri, che erano in un altro camion, con il motore voltato verso i molini Crivellenti, spararono. Dei colpi, uno aveva colpito il povero Evelino Tosarelli, la vittima. Un giovane di 24 anni che poco dopo spirava. La furia della polizia continuava; altri feriti caddero.

Ma il colpo che aveva dato la morte al Tosarelli era penetrato dal sopracciglio destro, e, con traiettoria discendente, era uscito dall'occipite. Questa la testimonianza dei fatti che provano la veridicità della mia versione. Non la folla, aveva sparato, non da essa era partito il colpo, bensì dalla Polizia o dai carabinieri che stavano sui camion. Evidentemente il colpo era partito dall'alto. Come ho detto, la Polizia continuava a sparare. Altri feriti caddero, solo alle 10 l'ordine regnava a Trecenta. E alle 11 — un'ora più tardi — ritornò il Pederzini col patto firmato.

Questi i fatti nella loro dolorosa semplicità

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

e ora mi permetta di dire, signor Sottosegretario, quale è il commento, che viene dal mio cuore di donna, profondamente colpito da questi fatti che si ripetono quasi tutti i giorni in Italia. Io conosco l'insegnamento che un modesto sbirro borbonico aveva dato all'illustre e grande Settembrini: « i governi mutano, ma la polizia rimane ».

Mi permetta anche di domandare: « Dove e come la reclutate questa polizia implacabile, cieca, folle »? (*Rumori*), sì, o Signori, cieca e folle, che nell'anno terzo di una repubblica, che abbiamo conquistato dopo un ventennio di ignominioso regime, ne sembra il rigurgito. Signor Ministro, io non posso credere, non voglio credere, che un Ministro responsabile, pensi di risolvere questa crisi, questo travaglio del paese dando degli implacabili ordini, come dicono i questori, i commissari, gli agenti tutti, ogni volta che si verifica un incidente, o quando i cittadini esercitano un diritto sancito dalla Costituzione. In questo caso i contadini del Polesine esercitavano il diritto di sciopero, ma affermavano così un altro diritto, un diritto che è coevo all'uomo e che è antico quanto l'umanità, che è la più antica istituzione, il diritto alla vita, che per essi si è fatta disumana. Vadano, signori Ministri, nel Polesine, vadano in quella terra ricca e feconda dove ci sono i migliori contadini d'Italia per operosità, per capacità, per sobrietà e dove sono tra i più infelici tra i più miseri. Perché? Perché la proprietà terriera manifesta là la sua peculiare caratteristica che è quella di essere madre della disuguaglianza e della brutalità. E lo Stato anziché promuovere tutte le iniziative possibili per creare un contrappeso, invece di mettere a disposizione dei contadini quelli che sono i risultati della scienza e del progresso, fornisce la polizia armata agli esosi agrari. Questo fa lo Stato!

PRESIDENTE. Concluda onorevole Merlin.

MERLIN ANGELINA. Io non voglio lanciare un idilliaco appello alla pietà per i poveri contadini, perchè forse farei ridere in quanto sono passati i tempi, da quando il chinarsi sovente sopra i giacigli dove si scoloriva la vita dei poveri braccianti, delle loro donne e dei bambini, aveva reso pensoso un illustre medico delle cause della miseria, e ne aveva

indicato il riscatto attraverso nuove vie e tra i primi nell'Aula parlamentare fece sentire la voce dolorosa del Polesine. Nicola Badaloni aveva allora vinto la battaglia che voleva vincere perchè uomini, anche non di sua parte, avevano accolto quel grido umano e pochi anni dopo la pellagra era scomparsa. Ma vi sono molte altre cose che debbono scomparire ancora. Mi permetta di dirle una cosa. Noi non possiamo credere alle promesse di riforma agraria.....

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MERLIN ANGELINA. ...che sopprima i braccianti quando essi sono soppressi con i colpi di rivoltella della polizia e dei carabinieri. . . (*Proteste dalla destra*).

Voce a sinistra. La polizia spara sul popolo.

PRESIDENTE. Prego la onorevole interrogante di concludere. (*Rumori dalla sinistra*).

MERLIN ANGELINA. Altre due parole, onorevoli colleghi. Queste cose scompariranno per effetto della nostra lotta. Intanto mi permetto di rivolgere un commosso saluto alla povera, giovane vittima che si aggiunge alle molte altre in quella terra martire che è il Polesine. Or ora il nostro Presidente Bonomi ricordava il delitto compiuto 24 anni or sono proprio in questo giorno all'ombra bieca dello Stato fascista e questo ricordo ammonisce il Governo a non moltiplicare le sue vittime sulle piazze d'Italia, di questa Patria diletta che abbiamo voluto libera e che vogliamo giusta. (*Applausi*).

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Sono d'accordo con la onorevole collega solo in un punto e cioè quand'essa, facendo appello al suo cuore di donna, ha espresso un sentimento che è condiviso anche dal mio cuore, un sentimento di rimpianto e di dolore per la povera vittima. Solo in questo, solo per quella giovinezza infranta nel fiore della vita posso associarmi alle sue parole e dire che identici sentimenti prova anche l'animo mio.

Ma in tutti gli altri apprezzamenti, io che ho vissuto questo sciopero per 10 giorni e posso anche dire per 10 notti...

PALERMO. Come padrone!

MERLIN UMBERTO. No, nell'interesse di tutti e anzi, posso dire, nell'interesse dei lavora-

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

tori, i quali mi hanno ringraziato per quel che ho fatto. (*Applausi a destra e al centro destra*). Lo sciopero era scoppiato - e la signora Merlin deve riconoscerlo - senza causa adeguata (*Rumori di disapprovazione all'estrema*) in quanto di fatto (tranne qualche eccezione) i contadini già godevano di quelle paghe che hanno all'ultimo ottenuto. Il Governo fece tutto il suo dovere; non ha sposato affatto la causa degli agrari, anzi - l'argomento è efficace - gli agrari si sono scagliati violentemente sui loro giornali contro il Governo e contro il Prefetto che, secondo loro, non tutelava sufficientemente la libertà del lavoro. Questo dimostra la imparzialità del Governo.

I carabinieri e la Polizia - se lo ricordi, signora Merlin - sono composti di figli del popolo, pagati male, che rischiano la loro vita continuamente (*Rumori all'estrema sinistra; voci: le conquistate per fame*), per far rispettare la legge: si sono comportati, attraverso mille incidenti avvenuti nella mia provincia, che risente del clima di tutta la Valle Padana e dell'Emilia, con una pazienza degna di ogni elogio. Non ci possono essere incertezze su questo punto. Lo dice e lo riconosce anche l'onorevole Di Vittorio, che è venuto a Rovigo ed ha ringraziato il Prefetto per il modo con cui le autorità si sono comportate, cercando di evitare non solo questo incidente, ma anche molti altri incidenti dolorosi, che scoppiavano in tutta la provincia di Rovigo. (*Interruzioni da sinistra*).

Ora Signori, se vogliamo sul serio evitarli questi episodi, due cose dobbiamo fare...

Voce a sinistra. La riforma agraria.

MERLIN UMBERTO. La riforma agraria la faremo noi (*Applausi a destra e al centro; interruzione da sinistra*), ma non la faremo come in Ungheria o in Bulgaria.

Voce a sinistra. Vi vedremo all'opera.

Voce al centro. La faremo bene e non demagogica.

MERLIN UMBERTO. Bisogna insegnare alle folle quel che nelle grandi Nazioni civili è un canone indiscusso; che si deve rispettare l'agente della forza pubblica (*applausi a destra e al centro*), e che si deve obbedire alla legge (*interruzioni a sinistra*), perchè in un regime di democrazia bisogna anche saper obbedire.

Ora, o signori, lasciamo stare la perizia. Io non dico una parola su questo punto, perchè

c'è l'autorità giudiziaria che sta facendo tutte le indagini. Però io ho avuto le mie informazioni e medici mi hanno detto che attraverso la ferita di quel povero giovane morto le pallottole dei carabinieri non potevano assolutamente passare. Comunque, non voglio fare queste macabre ricerche che possono anche essere superflue; accetto la versione che ha dato il Sottosegretario di Stato agli interni: 3.000 persone accerchiavano il carro dei carabinieri, dico 3.000, ed i carabinieri erano 20 e stavano compiendo il loro dovere.

La seconda cosa che bisogna fare, e sulla quale interverrò più a lungo nella discussione generale sulle comunicazioni del Governo, è quella di regolare il diritto di sciopero.

Se avessi tempo, egregia signora Merlin, le dimostrerei che i contadini hanno fatto sciopero e non hanno ottenuto, dopo lo sciopero, nè una lira di più (*grida a sinistra: bravo! Interruzioni*), nè cottimi aumentati. Ed allora perchè si è scioperato?

Gli agrari hanno avuto il torto di tirare le cose troppo in lungo e non concordare prima le tariffe e la contingenza, ma la Camera del Lavoro fu egualmente precipitosa nel far dichiarare lo sciopero.

Qui bisogna parlarci chiaro: o questi scioperi sono la premessa per la guerra civile... (*Interruzioni a sinistra; una voce a sinistra: la volete voi la guerra civile*), oppure sono delle agitazioni economiche lecite. Siccome io voglio che sieno agitazioni lecite nelle quali i lavoratori esercitino i loro diritti e facciano valere quelle che sono le loro ragioni (e torno a dire che per il mio contegno ho avuto i ringraziamenti anche della Camera del Lavoro) allora io domando che si applichi l'articolo 40 della Costituzione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MERLIN UMBERTO. Questo articolo che io ho avuto l'onore di proporre alla Costituente e che fu approvato alla quasi unanimità, dice così: « Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse della collettività e nell'interesse del Paese, io mi auguro che queste leggi siano al più presto votate, perchè rientri l'ordine dove oggi quest'ordine non c'è.

(*Applausi a destra*).

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Gasparotto al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere al fine di impedire che con la costruzione di casamenti a cinque e sei piani e sopraelevazioni eccessive attualmente in corso a scopo di semplice speculazione edilizia, siano distrutte o compromesse le caratteristiche bellezze di Santa Margherita Ligure che costituivano una delle principali attrattive turistiche per gli Italiani e per gli stranieri, ciò in pieno contrasto coi rigorosi criteri di difesa del paesaggio praticati sulla riviera francese.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, per rispondere a questa interrogazione.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dalle prime informazioni fornite dalla competente Sovrintendenza - alle quali farà seguito quanto prima una più dettagliata relazione che è stata sollecitata, - risulta che le sopra-elevazioni lamentate dall'interrogante, se pure hanno potuto arrecare qualche lieve alterazione al caratteristico aspetto della località, rappresentano tuttavia un fenomeno di portata modestissima, collegato alle particolari circostanze e all'urgente esigenza di appartamenti e di abitazioni in questo dopo guerra, ma che tuttavia, stante le disposizioni prontamente date per infrenarlo, non potrà avere conseguenze seriamente dannose.

Si tratta, comunque, di costruzioni sorte in un centro abitato, in una zona, quindi, dove non si può non lasciare qualche latitudine, sia pure controllata, alle necessità dell'incremento edilizio, tanto maggiori se si tiene conto che la zona circostante, quella, cioè propriamente paesistica del Monte di Portofino, è assoggettata a un rigoroso vincolo in base alle disposizioni sulla tutela delle bellezze naturali; e tale vincolo il Ministero ha fatto finora energicamente rispettare e non mancherà di fare costantemente rispettare per l'avvenire.

Ad ogni modo il Ministero mentre si riserva di accertare rigorosamente se le singole costruzioni sorte o ampliate in questi ultimi tempi a Santa Margherita sono state eseguite in conformità delle disposizioni sulla tutela paesistica, assicura che, rendendosi pienamente

conto della necessità di proteggere l'eccezionale patrimonio paesistico della riviera ligure, che risiede non solo nelle bellezze naturali propriamente dette di quella località, ma anche nei caratteristici e tradizionali aspetti d'insieme e di dettaglio dei centri abitati, provvederà a sottoporre a un preventivo e rigoroso esame tutti i progetti che contemplino nuovi edifici o ampliamenti di edifici già esistenti a Santa Margherita, facendo effettuare, ove occorra, appositi sopralluoghi da funzionari tecnici della Direzione generale delle Antichità e Belle Arti o nominando apposite Commissioni; e farà studiare inoltre dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali l'opportunità di estendere, nelle località accennate, le zone da sottoporre a vincolo in base alle leggi sulla tutela del paesaggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante, per dichiarare se è soddisfatto.

GASPAROTTO. Mi dichiaro sufficientemente soddisfatto, ma il problema per l'Italia va al di là della riviera ligure ed è di notevole importanza. Gli ammiratori del paesaggio di Santa Margherita Ligure, hanno rivolto, a mio mezzo, una specie di petizione al Ministro della pubblica istruzione ed alla Direzione delle Belle Arti, in cui denunciano che « in questo dopo guerra, a Santa Margherita è prevalso il vezzo di sopraelevare di uno o più piani le vecchie case sul mare, per creare appartamenti di lusso - non case popolari - che sono poi venduti, a prezzi favolosi, a gente danarosa di Milano e di Torino.

« Le modeste e civettuole casette del porto, che con le loro tinte vivaci e svariate, costituivano la caratteristica bellezza di Santa Margherita Ligure, sono state così trasformate in mostruose costruzioni di cinque o sei piani, con orribili poggiuoli sporgenti con ulteriore sopraelevazione di terrazze, senza riguardo al paesaggio, tanto caro ai turisti, che era una delle principali attrattive anche per i forestieri ». E via di questo passo. Rinuncio ad un'ulteriore lettura. Il problema, dissi, è più ampio di quello che possa essere rappresentato o costituito dalla protesta degli ammiratori di Santa Margherita Ligure. Bisogna far capire quel che già dissi nel 1926, sotto il fascismo, in una interrogazione, svolta alla Camera dei

deputati, col consenso del Ministro di allora onorevole Fedele; bisogna far capire ai proprietari delle aree privilegiate che essi non hanno diritto di sfruttarle al punto di compromettere la bellezza del paesaggio italiano. Si è tentato in quell'epoca a Milano di sfruttare i giardini del centro per farne oggetto di esagerato profitto: in seguito ad un intervento alla Camera, il Ministro ha usato opera moderatrice e io ho dovuto dargli plauso.

Le bellezze naturali del suolo italiano non sono proprietà dei singoli, ma patrimonio indistruttibile del popolo italiano. Anche in tempi di servitù e di miseria politica è stata la bellezza del nostro paesaggio quella che ci ha conciliato l'anima degli stranieri.

Shakespeare si è ispirato alle bellezze di Verona e di Venezia, e ne ha tratto motivo per le sue opere così come tanti altri spiriti magni, quali Giorgio Sand, Byron, Göthe, De Musset, i quali hanno celebrato le bellezze italiane (Byron anche la bellezza delle nostre donne) e questo quando l'Italia era sì misera ma era pur sempre il centro di attrazione del mondo intellettuale. Fate dunque che questa ricchezza non sia oggetto di speculazione da parte di coloro che sono predisposti a distruggere o compromettere i templi della bellezza per fabbricare di fianco ad essi dei mostruosi grattacieli.

Presidenza del Presidente BONOMI

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, il seguente disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria ».

PRESIDENTE. Do atto al Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. I).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica ». La discussione fu sospesa all'articolo 24; prego il senatore segretario Cermenati di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*:

Art. 24.

Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato, il Presidente può deferire singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazione di bilancio, all'esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso, però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano ch'esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Se il disegno di legge sia stato già approvato dalla Camera dei deputati, deve essere seguita la procedura adottata dalla Camera.

Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in assemblea; per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque senatori.

Delle sedute delle Commissioni in sede deliberante si redige un processo verbale secondo le norme dell'articolo 38; inoltre si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Apro la discussione sul primo comma di questo articolo. Avverto intanto che su questo primo comma sono stati presentati vari emendamenti. Due di essi potranno ritenersi benissimo assorbiti dalla nuo-

va formulazione proposta dalla Giunta del regolamento. Il primo è quello del senatore Conti che consiste nell'aggiungere alle parole « l'esame e l'approvazione del Senato » le altre « secondo la procedura normale ».

La Giunta del regolamento mi ha fatto pervenire una modifica che consiste nell'aggiungere, dopo la parola « approvazione », la parola « diretta ». Si direbbe cioè: « sono sempre obbligatori, l'esame e l'approvazione diretta del Senato ».

CONTI. Mi rimetto alla Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. Così pure si deve intendere superato, in seguito a decisioni adottate già in precedenti sedute, l'emendamento del senatore Boeri che consiste nel sostituire alle parole: « delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea » le seguenti: « di Commissioni, che egli stesso nomina, componendole in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari ».

Vi è poi un emendamento presentato dai senatori Zotta e Schiavone che consiste nel sostituire alla dizione del primo comma la seguente: « Nei limiti e con le modalità stabilite dalla Costituzione, il Senato può deferire singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio, all'esame e alla approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire alla Assemblea. All'uopo il Presidente presenta al Senato i disegni di legge che egli reputa dover assegnare all'approvazione delle Commissioni: il Senato decide, con sole dichiarazioni di voto, per alzata e seduta ».

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevoli colleghi, in sede di discussione generale ho esposto le ragioni che sono alla base del mio emendamento. Domando in questo momento al relatore della Giunta se non ravvisi l'opportunità di aderire al mio emendamento, modificato in seguito ad una conversazione avuta con lo stesso relatore.

Ascolto però adesso che ancora egli insiste sull'avviso di mantenere il suo articolo.

Perciò sono costretto a prendere la parola e a dare ragione sia dell'emendamento che presentavo, sia delle modifiche che ho apportato successivamente.

Qui, onorevole Persico, si tratta di una questione di legittimità, prima che di opportunità, di snellezza nella tecnica legislativa. La questione, come è noto, è questa: ammesso il principio che le Camere possono svolgere la loro funzione legislativa attraverso le Commissioni, si domanda in quale caso il lavoro sarà assegnato alle medesime.

Il progetto dice « nei casi previsti dal Presidente ». La Costituzione al contrario stabilisce « nei casi indicati dal regolamento ».

In questo divario stanno la violazione di legge e, come dirò successivamente, la illegittimità per eccesso di potere. Infatti l'articolo 72 della Costituzione (qui desidererei un po' di attenzione da parte del relatore), dice al terzo comma: « Può altresì il regolamento stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono demandati a Commissioni permanenti ». Possiamo noi (ecco la domanda, che io pongo), in virtù del nostro potere di autonomia, ovviare a questo precetto preciso e anziché fissare con norma regolamentare l'elenco dei casi, in cui i disegni di legge devono essere deferiti alla Commissione, affidare al Presidente il compito della distribuzione del lavoro tra l'Assemblea plenaria e le Commissioni permanenti? Io dico di no, perché il nostro è un potere regolamentare e come tale deve stare nei limiti stabiliti dalla legge. La legge ci consente la facoltà di stabilire i casi, di elencarli, ma prescrive che questo elenco deve essere fatto con norma regolamentare e non ci consente di attribuirne la facoltà al Presidente dell'Assemblea.

RICCIO. Si tratta delle « forme »!

ZOTTA. « Le forme », onorevole Riccio, sono altra cosa. Qui si tratta dei « casi ». Il Regolamento solo può stabilirne l'elenco.

Le forme non hanno nulla a che vedere con questo e neppure mi si può osservare che, avendo la Costituzione dato al Regolamento il potere di stabilire i casi, il Regolamento stesso possa far uso di questo potere trasmettendolo al Presidente dell'Assemblea, il quale, come diceva l'onorevole Persico in una delle precedenti sedute, riassume il prestigio e il potere dell'Assemblea. Questo sarebbe possibile e legittimo se noi avessimo un margine di discrezionalità, se cioè la Costituzione avesse detto ad esempio: il Regolamento stabilisce da chi

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

sarà fatta la distribuzione del lavoro. Ma al contrario la Costituzione precisa che la distribuzione del lavoro deve essere fatta dal Regolamento, cioè con norme regolamentari che fissino le categorie di materie sussumibili di questa procedura decentrata. Ecco perchè andare in contrario avviso significa violare la disposizione della Costituzione.

Noti la Commissione che vi è illegittimità anche sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Di quale potere si tratta? L'Assemblea ha la potestà, cioè la funzione legislativa, che svolge nella duplice fase della discussione e dell'approvazione del disegno di legge. La Costituzione prevede la facoltà di decentrare codesta funzione con il deferimento anche della fase dell'approvazione alle Commissioni e attribuisce all'Assemblea il potere di stabilire direttamente i casi con norme regolamentari.

Può l'Assemblea trasmettere codesto suo potere al Presidente?

Non può trasmetterlo, perchè il potere, come estrinsecazione immediata e diretta della capacità giuridica, è intrasmissibile. Il potere, d'altronde, quando è qualificato, come quello presente, dalla circostanza che è esercitato non per un interesse proprio, ma per un interesse oggettivo, appartiene al novero di quelle potestà che vengono dette « *munera* » « *officia* », il cui esercizio costituisce un diritto e un dovere insieme. Si può rinunciare al diritto, perchè rappresenta una « *facultas agendi* », ma non si può rinunciare a un dovere che è una « *norma agendi* ».

Ecco come l'uso di un potere, che si sostanzia non nella disciplina del medesimo, ma nella perdita, è atto illegittimo per eccesso di potere.

Io ho avuto uno scambio d'idee con l'onorevole Persico il quale mi faceva in verità un rilievo di notevole importanza pratica. Egli diceva: il Regolamento dovrebbe stabilire l'elenco dei casi; cosa difficilissima, poichè non si può trovare un criterio valido a delimitare le categorie in materia e quando si fosse trovato non si può sfuggire al pericolo di sottrarre all'Assemblea per la loro apparenza modesta provvedimenti che possono assumere in concreto un rilievo politico notevole.

Indubbiamente l'osservazione che l'onorevole Persico faceva ha molta importanza, ma per ovviare a questo inconveniente non si può

ricorrere al sistema suggerito dal progetto, che si concreta in una illegittimità. Dobbiamo escogitare qualche via che sia in armonia con le disposizioni costituzionali.

Ecco perchè io suggerirei che questi poteri siano esercitati dall'Assemblea.

È conforme ai principi di dogmatica giuridica che l'autorità che può disciplinare una determinata materia, per casi generali, possa disciplinarla nel caso singolo e concreto.

Ma io ho suggerito, nello scambio d'idee con l'onorevole Persico il quale era d'accordo con me mentre ora non lo è, anche il modo di ottenere una snellezza di funzionamento.

« Il Senato può deferire singoli disegni di legge... ecc... » all'uopo suggerivo, come mezzo agile e snello di procedura, « il Presidente presenta al Senato i disegni di legge che egli reputa di dover assegnare all'approvazione delle Commissioni. Il Senato decide con sole dichiarazioni di voto per alzata e seduta ».

Ella, onorevole Persico, mi diceva dianzi che avrebbe accettata la forma più ridotta.

PERSICO. Cioè: « dandone comunicazione al Senato ».

ZOTTA. E perchè il Senato non dovrebbe approvare per alzata e seduta?

Su questo punto io invito la Commissione a riflettere e mi appello alla sua sensibilità giuridica e politica, perchè l'Assemblea plenaria, cioè il consesso di tutti i membri, non abbia la sensazione di essere spossessata della sua piena funzione legislativa, senza un volontario e cosciente atto di delega, esercitato caso per caso, previa valutazione della importanza del provvedimento legislativo, la quale non può compiersi adeguatamente di fronte ad una impostazione generale ed astratta, ma solo in relazione al caso singolo e concreto.

VERONI. Bisogna sopprimere tutto il primo capoverso.

ZOTTA. Questa è un'altra questione.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Lucifero ha fatto proprio l'emendamento del senatore Conti, di cui già ho parlato, tendente ad aggiungere l'espressione « secondo la procedura normale », alle parole « l'esame e la approvazione del Senato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per illustrare questa proposta.

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

LUCIFERO. Mi sembra, signor Presidente, più esatta la formulazione del senatore Conti, che sancisce due principi; non soltanto quello che certe leggi debbano andare alla discussione del Senato in Assemblea, chiamiamola così, plenaria, ma anche quello che debbano seguire la procedura normale, cioè non possano seguire quelle procedure abbreviate che restano sempre dirette, ma che sono delle procedure, direi, per direttissima, e che il Regolamento prevede. Visto che si tratta di leggi di particolare importanza, è bene stabilire che esse debbano seguire la *normale* procedura e non la procedura abbreviata.

PERSICO, *relatore*. Lo abbiamo stabilito.

LUCIFERO. E allora è bene accettare la formula del senatore Conti.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento proposto dall'onorevole Boeri, che mira a sopprimere nella prima parte del comma in discussione le parole: « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio ».

Prego l'onorevole Boeri di voler illustrare il suo emendamento.

BOERI. Mi scusi il Senato se mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla questione sollevata col mio emendamento. Ritengo che il progetto, così come è formulato dalla Commissione, sia incostituzionale.

Mi richiamo all'articolo 72 della Costituzione il quale nell'ultima sua parte, dopo avere ammesso che si possa procedere all'approvazione di un disegno di legge attraverso le Commissioni, stabilisce che la procedura normale di esame e di approvazione diretta dalle leggi da parte della Camera — cioè la procedura che comincia coll'esame della Commissione e termina con la discussione nell'Assemblea plenaria — deve essere sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per le deleghe legislative, per le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e per l'approvazione dei bilanci e dei consuntivi.

Quindi l'approvazione del bilancio e del consuntivo deve sempre andare davanti all'Assemblea plenaria e non può andare davanti alle Commissioni.

Ora la Giunta del regolamento con la sua proposta dice che possono andare invece alla approvazione delle Commissioni anche i dise-

gni di legge concernenti variazioni di bilancio. Io dico che se introducete una disposizione di questo genere, distruggete il principio da cui è partita la Costituzione e lo distruggete nel momento in cui la tendenza alla finanza allegra e — per ripetere le parole dell'onorevole Nitti di ieri — a fare le nozze coi fichi secchi, è profondamente diffusa, sicché bisogna reagire ad essa nel modo più deciso.

Io non vi farò delle considerazioni giuridiche. Mi limiterò soltanto a tre dati, che vorrei ricavare dal riassunto della situazione del bilancio alla data del 31 marzo di quest'anno: si tratta di tre dati relativi al bilancio che sta per esaurirsi alla fine di questo mese. Le previsioni di spesa erano, al principio dell'esercizio, di 922 miliardi 201 milioni 345 mila e 517 lire compresi i movimenti di capitale; alla fine di marzo scorso erano salite a 1.349 miliardi, 671 milioni, 731 mila e 651 lire. Dal che si deduce che vi sono state variazioni per un importo di 427 miliardi e 470 milioni circa. Ora vi chiedo: di fronte a cifre di questa entità, ammettete che le variazioni possano avvenire semplicemente portando questi progetti di legge alle Commissioni? Io prevedo l'obiezione che mi si può fare. Mi si può dire che una gran parte di queste variazioni deriva da provvedimenti, che sono già stati approvati dal Senato e dalla Camera. Se questa è l'obiezione su cui si sono basati i membri della Giunta del regolamento, rispondo che essa non ha fondamento. Intanto nello stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*, da cui ho desunto i dati, vedo che queste variazioni si riferiscono in parte a decreti. Alcuni di quei decreti li vedremo prestissimo, quando si pubblicheranno tutti quei 300 e più decreti improvvisati negli ultimi Consigli dei Ministri. Altre derivano da decreti-legge. Ma anche quando entrerà in vigore il nuovo regolamento che stiamo esaminando, una gran parte di queste leggi, da cui derivano le necessità di variazioni, saranno approvate con la procedura delle Commissioni legislative, cioè con procedura sbrigativa. Ora è ammissibile che in una questione di tanta importanza, il Senato non debba essere messo di fronte alla responsabilità di esaminare ogni volta quale sia il progetto di variazione che gli si sottopone? Di sentire tutto il peso delle decisioni che gli si chiedono?

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

Vi ho prospettato queste mie osservazioni. Se la Commissione dovesse insistere nella sua tesi, vorrei fare appello ad uomini più autorevoli di me in materia di bilancio dello Stato, perchè dicano la loro parola e inducano il Senato a respingere questa parte dell'articolo 24.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Prenderò in esame molto brevemente gli emendamenti proposti dai vari colleghi. Il primo, fondamentale, è quello dei colleghi Zotta e Schiavone. Il collega Zotta, che è finissimo e acuto giurista — direi troppo sottile se me lo consente — ha accusato il progetto nostro, articolo 24, di due gravissimi difetti. Se fossimo al Consiglio di Stato ci sarebbe, egli dice, motivo di nullità per violazione di legge e per eccesso di potere. Ho paura che la tesi abbia un po' fatto velo agli occhi dell'illustre collega, perchè egli trova la ragione della pretesa violazione di legge nel testo dell'articolo 72 della Costituzione. Noi invece crediamo di avere esattamente interpretato detto articolo; gioverà richiamarlo ancora una volta alla nostra attenzione: Il regolamento « può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni anche permanenti ecc. ecc. ».

Se il regolamento non stabilisse i casi e le forme con i quali si possono deferire alle Commissioni permanenti alcuni disegni di legge e lasciasse questa facoltà al Senato, declinerebbe volontariamente il delicato incarico che la Costituzione gli ha affidato. Secondo l'onorevole Zotta sarebbe il Senato che dovrebbe decidere di volta in volta, sia pure con discussione abbreviata, con le sole dichiarazioni di voto, e sia pure col solo voto per alzata e seduta; ma tutto questo potrebbe dar luogo a una lunghissima discussione preliminare e propedeutica all'esame del disegno di legge, che farebbe perdere molto tempo al Senato. Allora che cosa abbiamo escogitato? (C'è adesso nel testo dell'articolo 24 una correzione, da noi stessi proposta, che viene incontro al collega Zotta). Abbiamo pensato di aggiungere questo inciso: « dandone comunicazione al Senato ». L'articolo quindi suonerebbe così: « Il Presidente può deferire, dandone comuni-

cazione al Senato, singoli disegni di legge compresi quelli concernenti variazioni di bilancio ecc. ». Le parole « dandone comunicazione al Senato » portano la conseguenza anzitutto di eccitare il Senato a valersi di quella facoltà che gli deriva dal terzo comma dell'articolo 72, cioè che un decimo dei componenti messo sull'avviso dalla comunicazione del Presidente, eserciti la facoltà di far inviare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea plenaria. Può la comunicazione del Presidente sollevare anche una discussione, perchè un singolo senatore può domandare la parola e porre in luce la necessità che quel disegno di legge sia esaminato dal Senato in seduta plenaria; il che potrà o far riflettere il Presidente sulla sua deliberazione, o indurre quel decimo dei componenti del Senato previsto dalla Costituzione a far la proposta di deferimento all'Assemblea plenaria.

Quindi la violazione di legge non la vedo.

Parlare di eccesso di potere mi sembra anche più difficile. Dire che sia eccesso di potere il fatto che il regolamento deferisca questo *munus* — per usare la parola dell'amico Zotta — al proprio Presidente, che riassume in sé tutto il Senato, mi sembra assurdo. Chi meglio del Presidente può assumere questo *munus*? Si dice che si tratta di un diritto inalienabile dell'Assemblea. Ma la Costituzione vuole che sia proprio il regolamento a stabilire i casi e le forme. Siccome per « casi », non si può intendere l'elencazione dei disegni di legge, perchè questa elencazione non si può fare — lo riconosce anche l'amico Zotta, essendo impossibile stabilire con un elenco quali siano i disegni di legge che debbono andare al Senato plenario e quali alle Commissioni permanenti — bisogna trovare un altro sistema. Noi non possiamo che usare il metodo negativo, cioè stabilire la serie di leggi che non potrà mai andare alle Commissioni permanenti, e queste sono elencate nell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

A me sembra che queste spiegazioni, che forse non saranno di completa soddisfazione per il collega Zotta, potranno essere accettate dall'Assemblea, che potrà quindi approvare il testo proposto dalla Giunta con la notevole aggiunta: « dandone comunicazione al Senato ».

ANNO 1948 — IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

L'emendamento del senatore Conti, su cui il proponente non insiste, è stato fatto proprio, dall'onorevole Lucifero.

CONTI. Sono d'accordo col senatore Lucifero.

PERSICO, *relatore*. La Giunta non si preoccupa della piccola modificazione proposta nell'emendamento, che tende a sostituire nel primo comma alle parole: « l'esame e l'approvazione del Senato » le altre: « secondo la procedura normale », e ritiene si possa adottare sia l'una che l'altra dizione.

CONTI. Il dire: « procedura diretta » non ha un significato così preciso come il dire: « procedura normale ».

PERSICO, *relatore*. La Commissione è disposta ad accettare l'emendamento Conti. La questione più grave è quella sollevata dal senatore Boeri. Non creda egli che non ci siamo proposti il problema; l'abbiamo esaminato piuttosto a lungo, per vedere se era possibile trovare una formulazione adatta.

Il senatore Boeri propone di sopprimere le parole: « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio ».

Il senatore Boeri ha citato come esempio il bilancio in corso per cui da 922 miliardi circa si va a 1349 e più miliardi: differenza colossale tra il preventivo e le spese erogate.

D'ora innanzi le variazioni di bilancio avverranno per effetto di leggi e non più di decreti legge. Già nell'approvare la legge relativa avremo approvato implicitamente la variazione di bilancio; d'altra parte se sopprimiamo la frase « variazioni di bilancio » dovremo escludere anche lo storno di capitali, poichè lo storno di capitali ha la stessa influenza delle variazioni di bilancio. Dovremmo allora anche stabilire un limite di cifra, poichè mi pare di aver sentito dall'onorevole Ruini che possono esserci storni anche per poche migliaia di lire.

RUINI. Non ho detto questo.

PERSICO, *relatore*. Andremmo allora incontro alla difficoltà del flusso e riflusso delle decisioni del Senato in merito a queste variazioni.

La Giunta del regolamento ha ritenuto che possa inserirsi questa aggiunta: « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio ». Il Presidente del Senato dovrà poi vedere di

volta in volta nel suo criterio prudenziale se è il caso o no di mandare le variazioni di bilancio alle sedute plenarie del Senato. Del resto lo ripeto ancora una volta, il Governo può anche stabilire che esse siano portate all'esame dell'Assemblea plenaria; ciò può essere richiesto anche da un decimo dei componenti il Senato, e da un quinto dei componenti della Commissione e cioè, essendo queste undici, da sei senatori, e infine dallo stesso relatore del progetto di legge, nel caso che dall'esame di questo gli risulti un grave onere finanziario per lo Stato.

C'è una tale serie di valvole di sicurezza, che il senatore Boeri può essere sicuro che uno storno di qualche importanza sarà sempre esaminato dal Senato in seduta plenaria.

D'altra parte, convocare il Senato per qualsiasi storno di capitolo sarebbe intralciare faticosamente il nostro lavoro legislativo, che dovrà essere diretto a più alte mete e alle risoluzione di più complessi problemi.

La Giunta pur conoscendo l'importanza, l'acutezza e la validità delle questioni prospettate al Senato dal senatore Boeri non crede di poter accettare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Prego il relatore di rispondere a quanto è stato detto dal senatore Conti.

PERSICO, *relatore*. Faccio osservare al senatore Conti che se egli ritiene che la procedura normale sia la più perfetta, non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare la dizione: « secondo la procedura normale ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei chiarire che la Costituzione si serve di questi termini, poichè una è la procedura normale di esame e l'altra è la approvazione diretta. Questa si può avere anche quando il Senato si serve di una procedura di esame accelerata che è quella che noi vorremmo evitare.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Non posso essere favorevole all'emendamento degli onorevoli colleghi senatori Zotta e Schiavone, perchè mi pare che occorra armonizzare l'articolo 24 con l'articolo 72 della Costituzione, il quale dice che fino al momento della sua approvazione definitiva il disegno di legge è rimesso alla Camera

se un decimo dei componenti di essa o il Governo o un quinto della Commissione richiedano che sia discusso o votato dalla Camera stessa. Qualora il disegno di legge fosse portato preventivamente al Senato, per stabilire se debba o non debba essere rimesso alla Commissione, la questione sarebbe decisa a maggioranza dal Senato stesso. Così che dopo che il disegno di legge fosse andato alla Commissione, un decimo del Senato, cioè molto meno di quella maggioranza che si è già pronunciata, dovrebbe potere far ritornare nuovamente il disegno di legge all'Assemblea, imponendo una fatica di Sisifo assolutamente inammissibile.

Non posso accettare l'emendamento degli onorevoli colleghi Zotta e Schiavone per un altro motivo e cioè perchè esso prevede la sostituzione integrale del primo comma dell'articolo 24 con la dizione di cui all'emendamento stesso. Ora nell'emendamento si dimentica tutta una parte che l'articolo 24, nel testo originale della Commissione, prevede e che è nella Costituzione. Secondo l'emendamento Zotta e Schiavone, sembrerebbe, difatti, che quando il Senato stabilisce che il disegno di legge debba andare alla Commissione, esso vada alla Commissione e non torni più al Senato. Ma in tal modo non siamo nei limiti della Costituzione che invece impone...

ZOTTA. È detto: « nei limiti e con le modalità stabilite dalla Costituzione ».

JANNUZZI. Non è chiaro. Ad ogni modo resta l'inconveniente rilevato prima, che, cioè, dopo la approvazione del Senato, dieci componenti del Senato stesso possano far tornare il disegno di legge davanti a quella Assemblea che già si è espressa perchè il disegno di legge vada alla Commissione.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato sullo scopo pratico di questo articolo. Ormai è chiaro che il Parlamento, continuando con il metodo di prima, non può più legiferare.

Alla Costituente francese lo disse Herriot. Egli ricordò che nei tempi antichi il Parlamento governava e legiferava. In seguito ha dovuto lasciare il Governo, e si è limitato soltanto a legiferare. Ora non può più nemmeno legiferare. Se vogliamo che il Parlamento con-

tinui a funzionare se vogliamo salvare la sua funzione essenziale — perchè di fatto si andrebbe a finire nei decreti-legge — dobbiamo metterci risolutamente sulla via delle Commissioni speciali e permanenti. Le modificazioni che si vorrebbero introdurre, per strada, a questo nuovo sistema, dai nostalgici anacronistici di sistemi superati, fanno deviare dallo scopo che si vuole raggiungere.

L'onorevole Zotta si ispira a scrupoli costituzionali, che non sussistono; infatti la Costituzione prescrive che il Regolamento stabilisca in quali casi e forme si possa rimettere l'approvazione di progetti alle Commissioni; ed il nostro Regolamento precisamente adempie a ciò, precisando i progetti che non possono rimettersi all'esame delle Commissioni permanenti e determina il modo, che è la procedura qui in discussione. L'onorevole Zotta, propone che si voti per alzata e seduta volta per volta, ma così si diminuisce, contro il suo intento, la garanzia e le facoltà del Senato; infatti deve essere la maggioranza, e non il decimo a far sì che quel dato progetto vada alla Assemblea plenaria e non alla Commissione.

Onorevoli senatori, vediamo, praticamente, che cosa avverrà. I disegni di legge li presenta un Ministro. Subito dopo il Presidente dice: « Dato atto che è stato presentato questo disegno di legge, se nulla vi è in contrario andrà alla Commissione X per l'esame e l'approvazione ». Basterà che si alzi un senatore e sia appoggiato da un decimo dei componenti l'Assemblea, cioè trenta senatori, perchè questo non avvenga. È la via più rapida e più pratica! Come volete che sia rispettato nel modo più ampio e giuridicamente corretto il principio sancito nella Costituzione di lasciare al Senato di scegliere la via che crede migliore? Chiedere sempre una votazione per alzata e seduta, ritardata dalle dichiarazioni di voto, secondo quanto è proposto dall'onorevole Zotta, porterebbe ad inutili ritardi. La via che ho accennato, e che la Giunta del regolamento intende far propria è la migliore e risponde alle abitudini e tradizioni parlamentari.

Per quanto si riferisce agli altri emendamenti osservo che l'emendamento presentato dal senatore Conti e fatto proprio dal senatore Lucifero che tende a sostituire al termine « diretto » il termine « normale », si può accettare. Ma

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

bisogna esser sinceri: la via normale è quella del Senato che discute ed approva direttamente il provvedimento. Questa è la tradizione, come normale è camminare a piedi per la strada; ma si finisce però spesso per andare in tram.

LUCIFERO. Ma c'è la Costituzione!

RUINI. Io vi dico che il sistema più pratico, costituzionalmente e giuridicamente corretto è questo: la via teoricamente normale, e sempre aperta a richiesta di un dato numero di senatori o di deputati, è che il provvedimento sia portato innanzi al Senato. Ma la via più frequente sarà l'altra; correttissima, perchè consentita dalla Costituzione. Bisognerà che col consenso del Senato, di cento progetti presentati dai Ministri almeno novanta vadano alle Commissioni e dieci al Senato in Assemblea plenaria! (*Applausi*).

Sarebbe meglio evitare l'espressione « normale » e usare il termine « diretto ». Quella che dobbiamo guardare è la sostanza delle cose. Ad ogni modo, se gli ultraformalisti ci tengono, resti « normale »!

L'emendamento presentato dall'onorevole Boeri ha anch'esso formalmente, un fondamento, in quanto, stabilito dalla Costituzione che i bilanci vanno al Senato plenario, potrebbe dedursi che ci vadano anche le variazioni. Ma di fatto queste hanno spesso valore non rilevante; sono applicazioni di leggi già approvate, semplici storni di capitali e di articoli. Lasciamo che il Senato veda e decida, in concreto, se si debba convocare il Senato, o basti convocare quella competentissima Commissione di finanza composta di uomini specializzati e di tecnici della materia, Commissione la quale praticamente dominerà nel Senato la materia finanziaria. Il pericolo e l'insidia delle inflazioni di spesa, su cui l'onorevole Boeri insiste, non vi sarà più perchè, mentre finora era il Governo a decidere, ora sarà il Parlamento nel modo che crede più adatto.

Io voglio ripetere ancora una volta, e credete che lo faccio con senso di responsabilità: noi dobbiamo fare di tutto perchè il Parlamento funzioni. Il Parlamento non si spossa dell'approvazione diretta dei progetti di legge. Basta un decimo dell'Assemblea (trenta senatori), basta un quinto d'una Commissione (cinque o sei senatori) perchè in qualunque

stadio, dopo aver discusso per dei mesi interi in Commissione, ritorni tutto al Senato! Questo è caso mai, il difetto dell'articolo della Costituzione; ma non si poteva fare diversamente, perchè la Costituente ha voluto salvaguardare il diritto delle così detta procedura normale. Se non avessimo accolto quelle cifre minime non sarebbe passato il sistema nuovo, che ho fatto tanta fatica a varare e che ora sostengo, perchè, lo ripeto una volta ancora, è praticamente la strada, la sola strada che, col rispetto delle istituzioni parlamentari, può conservare loro democratiche funzioni. (*Approvazioni*).

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Volevo far osservare al senatore Conti che egli è in contraddizione con se stesso. Infatti le disposizioni dei primi tre comma dell'articolo 72 della Costituzione contrastano con la procedura da lui proposta nel suo emendamento.

LANZETTA. In linea pratica nulla avrei da obiettare alle lucide parole dell'onorevole Ruini. Egli ha affermato che è necessario che il Parlamento debba escogitare un qualche sistema pratico perchè possa funzionare. Non è nuovo il problema. Mi pare sia stato già impostato in tempo fascista e forse anche prima. Credo infatti che anche la Camera dei fasci e delle corporazioni abbia escogitato questo stesso sistema. Certo è che è molto pericoloso. Scrittori di molta autorità hanno messo in evidenza, l'inconveniente che noi si debba assistere impassibili al fatto che per nove decimi la fatica legislativa sia disimpegnata senza il nostro diretto intervento. Quindi ritengo sia perfettamente giustificata la preoccupazione dell'onorevole Zotta quand'egli cerca di presentare degli emendamenti alla regola proposta dalla Giunta del regolamento. Ma c'è un motivo che mi pare assorbente. Il collega Zotta ha ricordato che la funzione legislativa è del Senato, non è del Presidente; il Presidente ha personalità giuridica, — come anche l'Ufficio di presidenza, — distinta da quella del Senato. Nei confronti del Senato che cosa rappresenta il Presidente *autorizzato ad assegnare disegni di legge alle Commissioni*? Quale figura giuridica verrebbe ad assumere? Quella

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

del delegato che delega a sua volta alle Commissioni ?

Questa è la realtà. In termini strettamente giuridici è così.

PERSICO, *relatore*. È la Costituzione che delega.

LANZETTA. Non è la Costituzione che delega. La Costituzione dà a noi Senato la facoltà di delegare alle Commissioni. Non è la stessa cosa. Invece secondo la Giunta del regolamento noi delegheremmo le nostre funzioni sovrane al Presidente, il quale le delegherebbe alle Commissioni. L'onorevole Zotta ha suggerito qualche cosa di pratico ed anche l'onorevole Ruini si è richiamato a qualche cosa di pratico. Mi permetto di suggerire questo: che debba essere il Presidente a proporre al Senato, è giusto, ma in quanto Presidente dell'Assemblea, non in quanto persona giuridica al di fuori dell'Assemblea.

PERSICO, *relatore*. Il Presidente non è mai al di fuori dell'Assemblea.

LANZETTA. No! Può essere al di fuori, perchè ci sono prerogative del Presidente che sono al di fuori dell'Assemblea. Egli come dirigente dei dibattiti del Senato ha la possibilità di *proporre* che un determinato progetto di legge vada alle Commissioni, ma è sempre potere sovrano del Senato accettare o no questo deferimento. Questa funzione eminente del Senato dovrebbe rimanere ad esso, quale garanzia della sua sovranità. Per quanto si attiene all'eccezione sollevata dal senatore Boeri, sostengo che essa è fondatissima. La Commissione ha proposto qualche cosa che è non solo al di fuori, ma in contrasto con la Costituzione. Noi non possiamo non attenerci alla lettera della Costituzione, anche se ci accorgiamo che potremmo fare diversamente e meglio. Le modificazioni alla Costituzione le potremo proporre nei modi e nei termini di legge. Chiedo perciò che l'emendamento Zotta venga accettato e sia pure accettato quello Boeri.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Credo che in questa discussione finiamo per andare fuori strada. Il senatore Zotta ha posto una questione che è veramente precisa e sottile. Però anche lui ha trascurato una parola, decisiva in senso contrario alla sua tesi, fra quelle scritte nell'articolo 72 della

Costituzione e la vedremo subito. Vorrei poi dire al collega Lanzetta che sulla questione della delega non andiamo d'accordo. Che la lettera non sia contro lo spirito della Costituzione, è stato eloquentemente illustrato poco fa dall'onorevole Ruini dal punto di vista degli inconvenienti pratici che la proposta Zotta imperterebbe per il funzionamento del Senato. Noi, approvando il progetto che è stato presentato, con l'emendamento accettato dalla Giunta, ci atteniamo alla Costituzione. Si tenga presente che con tale testo, non si fa alcuna delega al Presidente, nè si compie alcun eccesso di potere. Il Regolamento investe il Presidente, secondo i termini della Costituzione, del potere di deferire all'esame delle Commissioni singoli disegni di legge, e, con l'emendamento proposto dalla Giunta («dandone comunicazione al Senato») dà a questo la maggiore garanzia di controllo. Comunque, caro collega Zotta, il terzo comma dell'articolo 72 non dice soltanto «in quali casi» il Regolamento può stabilire il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni, ma aggiunge anche in quali «forme» tale deferimento può avvenire. Ora lo stabilire nel Regolamento quale sia il modo dell'esercizio delle potestà conferite dalla Costituzione, è proprio una delle forme con le quali viene ad essere esercitato il diritto che la Costituzione stessa dà all'Assemblea. Precisato così che non sussiste delega di poteri delegati, ma pura e semplice attuazione di una norma costituzionale, mi sembra che il primo comma dell'articolo 24 possa essere approvato nel testo e con il solo emendamento proposto dalla Giunta.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Mi spiace di non poter aderire a quanto mi hanno chiesto l'onorevole Persico e l'onorevole Ruini. Con tutto il rispetto per le osservazioni che essi hanno prospettato, non mi pare che essi abbiano contrapposto alla mia impostazione ragionamenti convincenti.

Io ho fatto una questione di costituzionalità.

La Costituzione vuole che il bilancio sia approvato dall'Assemblea. Ora se ammettete il principio che si possa modificare il bilancio (di tanto o di poco non importa) senza che

intervenga l'Assemblea, andate contro la disposizione della Costituzione. Mi pare grave che affermiamo una deroga al principio rigoroso che la Costituzione stabilisce e lo affermiamo proprio in questa materia: quando i problemi più gravi, che sono davanti a noi, sono determinati da questo scivolare verso le grandi spese. Mi sembra che su tutto dovrebbe dominare la necessità che vi sia un controllo ampio e autorevole da parte nostra.

Voi mi dite che vi sono dei progetti di variazione di bilancio per pochi milioni. Ve ne sono, rispondo, per centinaia di milioni.

PERSICO, *relatore*. Discuteremo i bilanci quando saranno dinanzi a noi.

BOERI. Dopo i bilanci dovremo fare le variazioni. Tutti facciamo durante questi anni variazioni al preventivo dei nostri bilanci personali: mese per mese ci accorgiamo della necessità di variare.

Ma è necessario che ne siamo informati, in modo da poter intervenire per frenare le grandi spese.

La questione, che è stata sollevata, relativa al fatto che vi possano essere variazioni di piccola importanza patrimoniale, non ha nessun valore. Se aprirete la porta per lasciare uscire questi decreti, a un certo momento vi sfuggiranno anche quelli relativi a centinaia di miliardi.

La Costituzione è stata molto precisa nello argomento. Voi non potete, senza andare contro di essa, ammettere che le variazioni di bilancio non siano portate dinanzi all'Assemblea.

Non mi pare poi che il sottoporre questi progetti allo svolgimento normale dei lavori della nostra Assemblea, possa portare al pericolo di un ostruzionismo pericoloso alla attività politica del paese. Quando vi saranno progetti di relativa importanza, passeranno senz'altro. L'Assemblea si fermerà su quelli più importanti.

Non è nemmeno vero l'argomento che una grande parte di questi provvedimenti è conseguenza di leggi, che l'Assemblea avrà già esaminato. Voi continuate a dire che i nove decimi del lavoro legislativo si faranno da parte delle Commissioni. Anche molte di queste leggi passeranno alla procedura non normale.

L'Assemblea quindi non conoscerà tutti gli elementi di queste variazioni.

PERSICO, *relatore*. Le Commissioni sono l'Assemblea.

BOERI. Ma sono qualche cosa di tanto diverso, costituzionalmente, che l'ultimo capoverso dell'articolo 72 dice che fino ad un certo punto voi potete mandare queste decisioni al voto delle Commissioni, ma al di là non potete andate.

Badate che se affermiamo questo concetto, ad un certo momento l'applicheremo ad altra materia diversa da quella dell'ultimo capoverso dell'articolo 72. Vedrete dove andremo a finire.

Ritengo che sia necessario eliminare dal vostro progetto questo inciso: lo ritengo necessario, anche indipendentemente da quelle considerazioni che ho ora prospettate, per la composizione che intendete dare al Senato.

In sostanza diamo a un undicesimo dei nostri componenti, la facoltà di decidere queste variazioni, senza che gli altri dieci undicesimi possano intervenire. Voi dite che a un dato punto, un certo numero di senatori potrà chiedere che il progetto vada davanti all'Assemblea. Voi non tenete conto che la presentazione dei disegni di leggi avviene tra la generale disattenzione ed è difficile poter intendere subito l'importanza o meno dei progetti che vengono presentati. Nella Commissione vi sarà un undicesimo dei componenti del Senato; gli altri saranno assenti. Ritenete che, in questa situazione, quella che è stata la preoccupazione ragionata degli uomini della Costituente possa essere acquietata?

L'onorevole senatore Ruini dice di sì. Io penso che noi andremo contro la Costituzione.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Desidero chiarire che non si è compreso il senso della disposizione costituzionale. Non si tratta di delegazione, non è che il Senato deleghi ad un altro organo una funzione; la esercita il Senato stesso in un determinato modo. (*Consensi*).

Se noi vogliamo camminare, non dobbiamo fermarci a piccole ed infondate questioni di parole.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Boeri, io gli ho detto che se insiste sopra il suo

ANNO 1948 — IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

punto di vista, credo che bisognerà accettarlo non perchè la lettera della Costituzione sia a suo favore, ma perchè sembra che lo sia parlando di bilancio e di consuntivo, dei quali gli storni di capitoli e di articoli possono formalmente considerarsi variazioni. In realtà il dar modo al Senato di adottare una procedura più spiccia, per le variazioni di insignificante rilievo, conseguenza di leggi già approvate — lasciando sempre libero naturalmente il lieve *quorum* di chiedere l'intervento di tutta l'Assemblea — sarebbe ottima cosa. Ma di fronte al dubbio, formulato dall'onorevole senatore Boeri, se egli insiste, bisognerà inchinarsi.

La prego di riflettere che, se vorrà fare la vestale della lettera della Costituzione, contribuirà, anche per questa parte, a rendere meno agevole il lavoro legislativo.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Le parole del senatore Ruini mi sembra abbiano fugato tutti i dubbi sui quali l'onorevole Boeri aveva fondato le sue osservazioni. Io debbo aggiungere qualche cosa di diverso ed è questo: la Costituzione parla nell'articolo 72 di « approvazione di bilanci e consuntivi », cioè parla di quella famosa legge del bilancio, espressamente ricordata nel successivo articolo 81 che è qualche cosa di assai complesso, in quanto è il bilancio dello Stato che si approva in quei modi speciali e secondo quella procedura che la legge chiama normale, cioè di esame e di approvazione diretta. Infatti il bilancio dello Stato è un atto fondamentale della vita nazionale e direi che è un atto tipico col quale il Parlamento è chiamato a dare la sua approvazione per tutte quelle che sono le spese dello Stato per un certo periodo di tempo. Le « variazioni » sono qualche cosa di assai diverso dal bilancio. Si chiamano « variazioni del bilancio », ma in effetto si possono anche chiamare « storni di capitoli »; anzi la moda più recente li chiama spesso così, perchè si tratta di autorizzare o una nuova spesa o di aumentare la somma già stanziata in un capitolo, in base, d'ora innanzi, a una legge approvata dalle due Camere. Quindi quella preoccupazione che si possa, attraverso le variazioni del bilancio, ridiscutere tutto il bilancio, non esiste. Pertanto anche la preoccupazione costituzionale, alla quale, in linea

subordinata, aderiva il senatore Ruini non mi sembra esatta. Noi possiamo benissimo deferire alle Commissioni permanenti, con le tre valvole di sicurezza di cui ho fatto cenno, oltre la quarta rappresentata dal Presidente, che compie un primo giudizio di deliberazione, la facoltà di esaminare e approvare anche i disegni di legge concernenti variazioni di bilancio.

Noi possiamo esser quindi tranquilli che la Commissione di finanza e tesoro, la quale raccoglierà i membri più eletti e competenti in materia finanziaria della nostra Assemblea, sarà ben guardinga nel fare approvare *tout court* con una procedura semplificata una variazione di bilancio, che importi un grave aumento di spesa e sarà anzi attenta e guardinga prima di assumerne la responsabilità.

Pertanto pregherei l'onorevole Boeri di non insistere nel suo emendamento. Se egli insiste, la Giunta dichiara di essere di parere contrario.

PRESIDENTE. Dopo quanto ha detto il relatore, chiedo al senatore Zotta se insiste nella sua proposta di emendamento.

ZOTTA. Non ho l'abitudine di insistere nelle mie proposte di emendamento, quando è contrario il parere della Giunta, perchè conosco quale sorte spetterebbe loro in una votazione. Perciò, pur essendo convinto della mia tesi e della incostituzionalità della proposta della Giunta, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rimane perciò l'emendamento del senatore Conti, fatto suo dal senatore Lucifero, e che riguarda l'aggiunta dell'inciso « secondo la procedura normale ».

PERSICO, *relatore*. La Giunta accetta e fa suo l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

C'è ora l'emendamento Boeri tendente a sopprimere nella prima parte le parole « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do pertanto lettura del 1° comma dell'articolo 24: « Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autoriz-

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

zazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato, secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio all'esame e all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

C'è ora da esaminare il 2° comma. Ricordo che i senatori Pastore e Boeri, propongono la soppressione di questo comma.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Ruini sulla necessità che il lavoro legislativo del Senato si svolga soprattutto attraverso le Commissioni. Mi sembra però che il secondo comma dell'articolo 24 sia eccessivo. Abbiamo discusso a lungo se affidare al Presidente o al Senato la scelta della procedura per l'approvazione dei disegni di legge. Con questo comma, invece, si spogliano di questo diritto sia il Senato che il Presidente rimettendoci senz'altro alla decisione dell'altra Camera. Non mi pare che la ragione della reciprocità sia sufficiente. Si obietta che la decisione dell'altra Camera ci impegna a seguirne il parere non sull'approvazione della legge, ma sulla procedura. Faccio osservare, però, che anche il parere sulla procedura implica in una certa misura un apprezzamento sulla legge. Si accetterebbe in tal modo il parere dell'altra Camera sull'importanza della legge, il che non mi sembra accettabile.

In secondo luogo faccio osservare che se esistono due Camere, esistono perchè si suppone che una Camera serva di correzione e di miglioramento all'altra. Può avvenire che un

progetto di legge sia approvato da una Camera senza quasi alcuna discussione e che improvvisamente, vi sia un movimento di opinione tale che sia necessario riesaminare il progetto attentamente da parte della seconda Camera.

Quindi mi pare che in queste condizioni la cosa migliore da farsi sia di sopprimere l'intero capoverso, lasciando ampia libertà al Presidente ed al Senato di seguire la procedura opportuna.

Faccio osservare infine che se accettiamo questo capoverso spogliamo del loro diritto quei senatori che, come me, chiedessero che l'approvazione della legge sia deferita all'Assemblea plenaria.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Sono favorevole alla soppressione del capoverso, sia per l'ultima ragione esposta dall'onorevole Pastore, sia per la salvaguardia dell'indipendenza dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per dichiarare se la Giunta accetta l'emendamento soppressivo del primo capoverso dell'articolo 24.

PERSICO, relatore. La Giunta accetta l'emendamento soppressivo.

La Giunta si era preoccupata che la legge fosse fatta in un modo organico, perchè sarebbe strano che una legge fosse approvata con un sistema da una Camera e con un altro sistema dall'altra Camera. Però ritiene che, in pratica, la prassi farà sì che si adoperi lo stesso sistema in entrambi i rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del primo capoverso dell'articolo 24 secondo la proposta dei senatori Pastore e Boeri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

I senatori Conti, Parri ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente periodo:

« L'ordine del giorno delle sedute della Commissione in sede deliberante deve essere affisso all'albo almeno ventiquattro ore prima ».

Ha facoltà di parlare il relatore per dichiarare se la Giunta accetta l'emendamento.

PERSICO, relatore. La Giunta accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo testè letto dell'ono-

ANNO 1948 — IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

revole Conti ed altri al secondo comma dell'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo, il senatore Conti ha presentato un altro emendamento, tendente ad aggiungere dopo le parole: « Le norme sulla discussione e votazione in Assemblea » le altre « salvo le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 70 ».

Ha facoltà di parlare il relatore per dichiarare se la Commissione accetta l'emendamento.

PERSICO, *relatore*. Noi avremmo modificato in questa maniera l'emendamento: « con esclusione, a facoltà del Presidente della Commissione, delle disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 70 ».

Ciò perchè qualche volta, sia pure eccezionalmente, può essere necessario ricorrere alle regole più severe in detti commi stabilite.

In tal caso è il Presidente della Commissione che decide.

Ripeto: non è questa una regola assoluta; ma semplicemente facoltativa.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Conti debba essere mantenuto così come è stato presentato. Nelle Commissioni le discussioni si svolgono in ambiente più ristretto che nell'Assemblea e quindi non c'è bisogno di certe cautele necessarie per la discussione di quest'ultima.

Quindi un emendamento che si presenta seduta stante, anche con una sola firma, può essere discusso, e la Commissione può votare la sospensiva se la cosa ha importanza. Quindi credo che bisogna mantenere l'emendamento presentato dal senatore Conti nella forma originaria.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Bisognerà accogliere il criterio che le discussioni nelle Commissioni debbano essere familiari escludendosi le formalità per renderle semplici.

Evidentemente, come bene ha detto il senatore Lucifero, non bisogna costringere i Commissari alla regola della presentazione anticipata degli emendamenti. Si può procedere con opportuni accordi. Se si presenta un emendamento all'ultimo momento non si può deferire

al Presidente della Commissione la facoltà di accettarlo o no, poichè il Presidente potrebbe in tal modo divenire arbitro della sorte di un emendamento che potrebbe anche essere importante.

Insisto nel mio emendamento.

PERSICO, *relatore*. Ci sono degli emendamenti presentati lì per lì da chi non conosce la legge, ed allora il Presidente dovrà avere la facoltà di escludere questi emendamenti frettolosi e spesso inconcludenti.

CONTI. Ciò rientra nelle facoltà del Presidente e quindi non vi è bisogno di una speciale disposizione.

PERSICO, *relatore*. La^{ra} Giunta insiste sulla sua proposta e prega l'onorevole Conti di accettarla.

CONTI. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo terzo comma fino alla parola « Assemblea » con l'aggiunta proposta dalla Commissione:

« Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in Assemblea con esclusione, a facoltà del Presidente della Commissione, delle disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 70 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'inciso seguente « Per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque membri », i senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi Della Torretta e Gramigna propongono che siano aggiunte le parole: « e per lo scrutinio segreto di sette ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Quando ho parlato in sede di discussione generale, ho già richiamato l'attenzione del Senato su questa questione dello scrutinio segreto. Mi è stato accennato da alcuni colleghi che non pareva fosse nelle intenzioni della Commissione di chiedere la soppressione dello scrutinio segreto. Di fatto questa facoltà è già stata esclusa, perchè per le altre forme di votazione è stato stabilito come la richiesta debba essere presentata, mentre per lo scrutinio segreto non si sa come debba essere richiesta.

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

Naturalmente noi abbiamo voluto stabilire questo concetto, che dovendo rimanere lo scrutinio segreto per le ragioni già dette, noi riteniamo che bisogna aggiungere chiaramente che se per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque senatori, per lo scrutinio segreto si richiede la domanda di sette senatori.

PASTORE. Mi associo all'emendamento del senatore Lucifero.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Nella relazione è detto come sulla questione della votazione finale delle leggi a scrutinio segreto ci sia stata in seno alla Commissione una diversità di opinioni. Ora la Commissione dichiarerà di accettare questo emendamento; intendo che sia chiaro, però, che coloro i quali in seno alla Commissione hanno sostenuto che deve essere soppresso lo scrutinio segreto anche in sede di votazione finale, si riservano in sede di discussione dello articolo 73, quando fosse accolto il concetto che sia soppressa anche la votazione finale a scrutinio segreto, di tornare su questo articolo già approvato, per chiedere che sia riesaminato. Per la verità la soluzione più logica sarebbe la sospensiva, ma siccome la Commissione, finita la approvazione dell'articolo 31, cioè finita l'approvazione di questo capo, chiederà che il Senato lo approvi immediatamente in maniera che il Regolamento possa essere, per questa parte, messo in vigore immediatamente per far sì che i progetti di legge presentati si possano prendere in esame indipendentemente dall'approvazione del resto del Regolamento, è sorta la necessità di consentire, per coloro che sono fautori dello scrutinio segreto, l'inserzione di questa parte di articolo. Ecco la ragione per cui la Giunta del regolamento consente all'emendamento con la riserva di chiedere che anche per questo articolo si ritorni al solo voto per appello nominale. Si tratta perciò — sia chiaro — di una approvazione transitoria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dagli onorevoli Sanna Randaccio, Lucifero ed altri — con la riserva fatta dal senatore Zoli —: « e per lo scrutinio segreto di sette ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'ultimo capoverso vi è un altro emendamento presentato dal senatore Boeri: « Inoltre si redige e si pubblica il resoconto stenografico ». Il senatore Conti ha invece proposto di sostituire alla parola « stenografico » la parola « sommario ».

BOERI. Mi associo alla proposta di emendamento presentata dall'onorevole Conti.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi pare che bastino poche parole a chiarire la mia proposta di emendamento. Non resoconto stenografico, ma sommario per le Commissioni: per diverse ragioni non ultima quella dell'economia. Le amministrazioni pubbliche vanno stampando carta su carta, tanta da mettere paura. Bisogna poi risalire al criterio già da me esposto e cioè che le Commissioni nei loro lavori debbano procedere familiarmente, con semplicità. Si deve ritenere senza difficoltà che un Commissario abbia all'inizio di seduta una opinione e alla fine, per via di persuasione, un'altra. A che serve la traccia di questi mutamenti naturali?

PERSICO, *relatore*. Ma la traccia resta lo stesso nel resoconto sommario.

CONTI. No: può anche omettersi ciò che è inutile; comunque sia, nel resoconto sommario la traccia può risultare se necessario.

Il resoconto sommario è sufficiente e noi sappiamo per esperienza che sia alla Camera che al Senato — qui abbiamo potuto constatarlo dai primi sommari che sono stati stampati — i resoconti sommari sono fatti in modo perfetto dai nostri resocontisti. Perciò insisto: anche per diminuire il lavoro degli uffici è bene si adotti il sistema del resoconto sommario.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Sono dolente di non poter sostenere questa volta l'opinione dell'onorevole Conti.

CONTI. È un vero infortunio! (*Si ride*).

LUCIFERO. Faccio notare che la Costituzione stabilisce al solito articolo 72, che il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. Perché si è dovuto fare ciò? Perché diventando le Commissioni deliberanti in campo legislativo, il lavoro preparatorio diventa fonte per l'interpretazione

e la comprensione della legge. Quindi il resoconto stenografico è necessario; e ritengo perciò che il termine « stenografico » debba essere mantenuto.

PERSICO, *relatore*. La Giunta non può accettare l'emendamento del senatore Conti per le stesse ragioni addotte dal senatore Lucifero. Ci siamo preoccupati a lungo della delega che la Costituzione fa al regolamento; purtroppo queste deleghe sono difficili a interpretarsi, tanto è vero che il senatore Sanna Randaccio, il senatore Lucifero ed altri, in un emendamento successivo vorrebbero autorizzare addirittura gli estranei ad assistere alle sedute delle Commissioni. Tanto varrebbe farle nell'aula queste sedute!

Allora abbiamo pensato: è vero che ci sono difficoltà tecniche e che vi sono oneri di spesa, ma, d'altra parte, i lavori preparatori illustrano la legge e sono fonti d'interpretazione; bisogna che domani l'interprete giudice o giurista, abbia un punto di riferimento. Il resoconto sommario potrà dire ad esempio: « l'onorevole Conti si oppone; il senatore Ruini è favorevole »; potrà dire anche qualche cosa di più, ma non potrà mai riprodurre l'importante discorso che per un quarto d'ora o per mezz'ora avrà fatto il senatore Ruini o quello che, con copia di argomenti in contrario, avrà fatto il senatore Conti per un'altra mezz'ora!

Ora l'interprete deve sapere come si è formato il pensiero del legislatore e non ha che questo mezzo: resoconto stenografico, che equivale alla seduta a porte aperte, perchè, quando tutto quello che si dice è stenografato, è come se il pubblico fosse presente. Domani chi è interessato potrà esibire in causa al giudice una copia del resoconto stenografico! Ecco perchè — pure non nascondendoci le difficoltà economiche e pratiche di un resoconto stenografico anche pei lavori delle Commissioni — l'abbiamo proposto.

Le Commissioni non sono delegate dal Senato, ma, come diceva acutamente l'amico senatore Ruini, sono lo stesso Senato, che esercita in altro modo le sue funzioni; quindi deve essere possibile controllare quello che avviene in seno alle Commissioni legislative. Ecco perchè non possiamo accettare l'emendamento del senatore Conti.

CONTI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Conti tendente a sostituire alle parole « resoconto stenografico » le parole « resoconto sommario ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

C'è ora un comma aggiuntivo proposto dai senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi de la Torretta e Gramegna che dice: « La Presidenza può, a domanda degli interessati, autorizzare persone estranee al Senato ad assistere alle discussioni, a meno che la Commissione non deliberi altrimenti ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Mi potrei richiamare a quanto ho detto precedentemente. Queste Commissioni in sede deliberante, diventano organi legislativi ed è vecchia tradizione della democrazia, profondamente giustificata nella sostanza, che la discussione e la decisione di una legge siano pubbliche. Ora, evidentemente, noi non possiamo ammettere che questa discussione avvenga in piazza, ma io trovo perfettamente legittimo che, se qualcuno abbia particolare interesse a seguire la discussione di una legge egli possa, previa autorizzazione del Presidente e della Commissione, — la quale può sempre deliberare di riunirsi in comitato segreto e quindi di non pubblicare nemmeno il resoconto delle sue discussioni — assistere alle sedute della Commissione in sede deliberante.

Noi dobbiamo dare una possibilità di controllo al pubblico generico su come si svolgono le discussioni delle Commissioni legislative, altrimenti ci troveremo di fronte ad una attività legislativa pubblica e ad una segreta; il che è nettamente in contrasto con quel che dice la Costituzione, la quale stabilisce che ci debbano essere dei modi di pubblicità per dare una garanzia al Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per dichiarare se la Commissione accetta l'emendamento aggiuntivo.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha già espresso il suo convincimento e, per obbedire alle norme della Costituzione, ha già proposto che si debba pubblicare il resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni legislative.

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

Far assistere il pubblico porterebbe non solo a delle difficoltà di ordine materiale e pratico, ma finirebbe col turbare i lavori delle Commissioni (*interruzione dell'onorevole Conti*), che hanno un carattere ristretto e, qualche volta, potremmo dire familiare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Sanna Randaccio, Lucifero ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 24 modificato secondo gli emendamenti approvati e che rileggo:

Art. 24.

« Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazione di bilancio, allo esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso, però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

L'ordine del giorno delle sedute della Commissione in sede deliberante deve essere affisso all'albo almeno 24 ore prima.

Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione, a facoltà del Presidente della Commissione, delle disposizioni dei primi 3 commi dell'articolo 70. Per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque senatori e per lo scrutinio segreto di sette.

Delle sedute delle Commissioni in sede deliberante si redige un processo verbale secondo

le norme dell'articolo 38; inoltre si redige e si pubblica il resoconto stenografico».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 25.

I disegni di legge e, in generale, ogni affare su cui debba riferirsi al Senato, comprese le petizioni e i decreti registrati con riserva, sono inviati dal Presidente all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

(*È approvato*).

Art. 26.

Se una Commissione reputi che un argomento deferito al suo esame non sia di sua competenza, domanda al Presidente del Senato che esso sia assegnato alla Commissione competente.

Se una Commissione creda utile sentire il parere di un'altra Commissione, può chiederlo prima di deliberare nel merito.

Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni.

(*È approvato*).

Art. 27.

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore che, di massima, presenta una relazione scritta. Inoltre, può nominare una Sottocommissione di non più di sette membri per sostenere la discussione innanzi al Senato.

È sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione.

Ove la maggioranza della Commissione lo chieda, il Presidente del Senato sospende la discussione e convoca la Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento dal senatore Lucifero per sopprimere le parole: « di massima » al primo comma di questo articolo.

Domando alla Commissione se accetta l'emendamento.

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 con l'emendamento del senatore Lucifero

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 28.

I bilanci sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente per materia ed alla Commissione finanze e tesoro. La Commissione competente riferisce previo parere scritto della Commissione finanze e tesoro, che deve essere comunicato a quella competente entro un mese dall'invio del bilancio.

(È approvato).

Art. 29.

Tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione finanze e tesoro, la quale, entro un termine non superiore agli otto giorni, o quattro per i disegni dichiarati d'urgenza, dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

(È approvato).

Art. 30.

Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge devono essere presentate al Senato o comunicate alla Presidenza nel termine massimo di due mesi.

Scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine stesso.

Le relazioni saranno stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima della discussione.

PRESIDENTE. Faccio presente che all'ultimo capoverso di quest'articolo 30, i senatori Sanna Randaccio, Lucifero, Caminiti, Ven-

ditti, Casati, Fusco, Angiolil'o, Minio, Tomasi della Torretta e Gramegna propongono di sostituire alle parole « 24 ore » le altre « 3 giorni ».

PERSICO, *relatore*. La Giunta propone che sia stabilito il termine di due giorni. Tre giorni sono troppi, 24 ore sono troppo poche.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 30 con l'emendamento proposto dalla Giunta.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

CERMENATI, *segretario*, legge:

Art. 31.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. I processi verbali sono redatti a cura dei senatori segretari delle Commissioni.

Le Commissioni possono decidere che, per determinate notizie, documenti o discussioni che interessano lo Stato, i loro componenti siano vincolati dal segreto.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. A questo articolo la Commissione stessa propone un emendamento, perchè, essendo stata approvata ieri la proposta dell'onorevole Bosco che tutti i senatori possano intervenire nelle sedute delle commissioni, deve essere esteso a tutti gli intervenuti il vincolo del segreto, aggiungendo le parole « e i senatori che intervengono ai sensi dello articolo 18 ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Trovo molto giusta l'osservazione del relatore, però vorrei far osservare al Senato che forse è il caso di introdurre una limitazione per quelle sedute per le quali sia già stabilito il vincolo del segreto.

Ci sono due Commissioni, quella degli esteri e quella della difesa, ad esempio, che certe volte devono discutere questioni delicate. Io proporrei di demandare alla Giunta di studiare una limitazione che stabilisca che quando le Commissioni intendono di costituirsi in comitato segreto non possano intervenire alle riunioni altri senatori, salvo casi eccezionali, perchè altrimenti l'ammissione di tutti i senatori può divenire una cosa pericolosa.

ANNO 1948 — IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se insiste sul suo emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione insiste. Osservo, peraltro, che anche il senatore Lucifero l'approva. Egli vorrebbe dare una maggiore estensione all'emendamento, ma non sappiamo se ora lo si possa fare.

LUCIFERO. Il testo della proposta che la Giunta del regolamento può migliorare, potrebbe essere il seguente: « Quando una Commissione delibera di riunirsi in Comitato segreto, viene sospesa la facoltà attribuita ai senatori che non ne siano membri dall'ultimo comma dell'articolo 23 ». Si avrebbe così una preventiva deliberazione del Senato e non una deliberazione posteriore.

PERSICO, *relatore*. Mi sembra che l'emendamento Lucifero sia più chiaro e pertanto la Giunta si associa.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Non comprendo la preoccupazione del senatore Lucifero. Il senatore che assiste alla seduta in quanto senatore è vincolato al segreto. D'altronde quando si pensi che bastano sei senatori componenti la Commissione o un decimo del Senato per portare un progetto all'esame dell'Assemblea plenaria, se ne deduce che quel progetto può perdere ugualmente il carattere di segretezza al quale i componenti la Commissione erano stati vincolati. Pertanto non comprendo perchè si debba escludere la possibilità che ad una Commissione possa intervenire un senatore estraneo, il quale è sempre vincolato al segreto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Lucifero che è del seguente tenore:

« Quando una Commissione delibera di riunirsi in Comitato segreto viene sospesa la facoltà attribuita ai senatori che non ne siano membri, dall'ultimo comma dell'articolo 23 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora ai voti l'articolo 31 con l'aggiunta proposta dal senatore Lucifero e testè approvata: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È così stato approvato l'intero capo V del progetto di Regolamento.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Il capo V « Dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti » avrebbe dovuto far parte di uno stralcio di immediata approvazione. Come Voi ricordate, la Giunta del regolamento preferì far tutto il regolamento e non stralciarne una sola parte. Ma, di fronte al fatto che già il Governo ha presentato una serie di disegni di legge e che altri ancora ne andrà presentando ogni giorno, diventa necessario costituire subito le Commissioni e farle funzionare. Perciò la Giunta del regolamento propone di coordinare le disposizioni degli articoli relativi ai Gruppi e alle Commissioni, cioè il capitolo V testè approvato, che va dall'articolo 15 al 31 compreso, in modo che le norme di questo capitolo possano entrare immediatamente in vigore e le Commissioni si possono costituire nei primi giorni della prossima settimana, martedì o mercoledì. Se il Senato è d'accordo, si potrebbe approvare come ordine del giorno questa proposta della Commissione: « La Giunta per il regolamento è autorizzata dal Senato a coordinare le disposizioni degli articoli relativi ai Gruppi parlamentari ed alle Commissioni, in modo che le norme del capo V stesso possano entrare immediatamente in vigore e le Commissioni siano costituite al più presto ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Ho domandato la parola per una questione procedurale. Io ritengo che questa votazione debba avvenire sul testo coordinato e mediante il sistema dello scrutinio segreto, perchè si tratta di una votazione finale, sia pure di una parte stralciata, di una disposizione che deve entrare in vigore. Quindi prima di tutto bisognerà vedere il testo coordinato, sul quale si potrebbe muovere qualche obiezione ed in secondo luogo bisognerà renderlo esecutivo con quella procedura che il regolamento attualmente prevede, cioè con lo scrutinio segreto.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Desidero solo far osservare all'onorevole Lucifero che in questo caso non si tratta della votazione di una legge.

Il nostro regolamento è legge per il Senato, per noi che ce lo diamo, ma non è legge per i cittadini, nel senso che la parola ha nel dritto. Pertanto, sarebbe, se mai, solo per analogia che si potrebbe richiamare la norma che detta la procedura dello scrutinio segreto.

D'altra parte mi pare che, dalla discussione e dalle votazioni già avvenute, appaia chiaro che questo Capo V è accettato dalla maggioranza. Non vi è quindi bisogno di ricorrere ad un tipo di votazione quale quello a scrutinio segreto, valido quando l'esito, ancor dubbio, può essere determinato dalle più lievi oscillazioni di volontà che l'urna agevola.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Non desidero entrare in una discussione di diritto, ma voglio far notare che è opportuno che noi prendiamo visione del testo coordinato del Capo V, prima di votarlo. Infatti, nel coordinamento di un testo, pur con la migliore buona volontà, si possono commettere degli errori e si possono alterare dei significati. Prima di far diventare esecutivo il Capo V è pertanto necessario che ne esaminiamo il testo coordinato.

Desidero ad ogni modo dire che non sono affatto convinto dell'esattezza delle argomentazioni dell'onorevole Terracini sulla non necessità della votazione a scrutinio segreto. Credo però che la maggioranza, che vuol far presto, si farà convincere più dai suoi ragionamenti che non dai miei.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Desidero aggiungere alcune osservazioni a quelle dell'onorevole Terracini. I senatori che hanno partecipato ai lavori della Costituente sanno che alcune modificazioni al regolamento sono già state approvate da noi senza scrutinio segreto. Non si può però dire che, per questo, la Costituzione non sia stata osservata!

Aggiungo ancora che non è opportuna ora una definizione troppo formalistica delle norme fin qui adottate. Riserviamoci di rivederle nel coordinamento finale, nel quale, si noti, potremo tener conto anche del regolamento che sarà deliberato dalla Camera dei deputati. Intanto, per ragioni pratiche di tutta evidenza, applicheremo una parte del regolamento da noi

già esaminata; e l'applicheremo in via del tutto provvisoria.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Lucifero che è necessario un coordinamento con quanto è stato già approvato.

Se vogliamo andare incontro al suo desiderio, si potrà presentare nella seduta di domani il Capo V riveduto dalla Commissione.

LUCIFERO. È giusto che vi si possa dare una occhiata.

PRESIDENTE. La Commissione presenterà domani il testo coordinato del Capo V dall'articolo 15 al 31. Dopo il suo esame si metterà in votazione l'ordine del giorno della Commissione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Cermenati di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per riparare i gravi danni che le recenti alluvioni hanno recato alla Riviera di Levante ed in specie nel territorio chiavarese.

BOGGIANO PICO.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali non sono stati finora intrapresi i lavori di riparazione della stazione ferroviaria della città di Chiavari, e per sapere quando si intenda iniziarli.

BOGGIANO PICO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se, dato il relevantissimo numero di pratiche di pensioni di guerra che da tempo devono essere espletate, non ritenga urgente dotare la Direzione Generale delle Pensioni di Guerra e tutti gli altri organi liquidatori dei mezzi adeguati ad un regolare e più efficiente funzionamento, assegnando ai servizi di liquidazione i locali ed il personale occorrente per un sollecito disbrigo dell'enorme arretrato che si è venuto accumulando in questi ultimi tempi.

PALERMO.

ANNO 1948 — IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, data la forte disoccupazione esistente tra i mutilati di guerra, specie del Mezzogiorno e delle Isole, non creda necessario sottoporre urgentemente all'esame del Parlamento il progetto di riforma della legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, già predisposto dal Ministero del Lavoro e già preso in esame dal Consiglio dei Ministri e per sapere, inoltre, se, in attesa della detta riforma, non creda di prendere gli opportuni provvedimenti affinché le Pubbliche Amministrazioni si pongano una buona volta in regola con l'osservanza delle vigenti norme, assumendo senz'altro la prescritta aliquota di invalidi di guerra.

PALERMO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se in relazione alle disposizioni contenute nel decreto 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, siano state date istruzioni ai competenti uffici, atte a stabilire se le nuove norme abroghino o meno le norme di cui al decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sullo stesso oggetto, nulla disponendo in merito il decreto-legge 7 aprile 1948; e se, sia per la ipotesi negativa che per la ipotesi affermativa, non sia il caso di disporre che le norme contenute nei due citati decreti siano coordinate, dandosi pronte disposizioni agli uffici cui spetta applicare la legge, in modo da evitare diversità di interpretazione e in modo da dare agli interessati la possibilità di beneficiare immediatamente della disposizione di legge più favorevole.

SPALLINO.

Al Ministro della difesa, per conoscere se risponde a verità che il Genio Militare di Napoli intenda sistemare il Sacrario di Mignano di Montelungo senza tener conto dei voti espressi dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale di quella patriottica città (che ha mantenuto vivo il culto della Patria nella vigile e costante custodia delle Salme) e dei sodalizi dei reduci; e se non ritenga opportuno dare disposizioni perchè fra i tecnici militari

e le autorità locali si stabilisca la più pronta collaborazione per rendere assieme omaggio ai nostri gloriosi Caduti e per edificare il Sacrario di Montelungo nella concordia dell'opera e degli intenti.

CASO.

Ai Ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici, per conoscere come intendano risolvere l'urgente esigenza della edilizia scolastica in Caserta, capoluogo di una provincia ove tuttora le scuole sono scarse e neglette nonostante gli insistenti richiami delle autorità scolastiche e della deputazione politica.

CASO — BOSCO — FUSCO —
SANTONASTASO.*Interrogazione con risposta scritta.*

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritenga necessario il raggruppamento di ufficio di tutti i Consorzi di bonifica costituiti e da costituirsi nella provincia di Reggio Calabria, come di fatto è già avvenuto nelle altre provincie calabresi, allo scopo di attuare la bonifica laddove la ostilità di inconfessabili interessi ha, nel passato, impedito di usufruire delle benefiche provvidenze della legge 25 giugno 1906, n. 225, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2253, con annessa tabella A) e della legge sulla Bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215.

L'interrogante fa osservare che, in vista dell'attuazione di un vasto programma di bonifica, prospettato dal Governo, il raggruppamento dei Consorzi, richiesto anche dai Comuni interessati, consente al Governo di impiegare i necessari finanziamenti con criteri di organicità e di unicità di indirizzo tecnico ed economico, con grande vantaggio delle zone interessate e dell'Amministrazione dello Stato, mentre la dispersione delle iniziative singole e particolaristiche, come avviene oggi, determina un irrazionale impiego dei capitali con grave pregiudizio dell'economia statale e senza conclusiva utilità.

MUSOLINO.

ANNO 1948 - IX SEDUTA

DISCUSSIONI

10 GIUGNO 1948

PRESIDENTE. Le interrogazioni seguiranno il corso stabilito dal regolamento. La seduta è rinviata a domani alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del progetto di

Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. I).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

